



SET INFORMATIVO AUTO

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Prodotto: Polizza Auto SMART

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione e Informativa Privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



Contratto di Assicurazione R.C. Auto Autovetture

Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Co-Manufactor Telepass Assicura S.r.l.



Prodotto: Polizza Auto Smart Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa Polizza assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a terzi dalla Circolazione in aree pubbliche private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile (R.C. Auto):** danni causati a terzi dalla Circolazione del Veicolo;
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati:** danni che questi possono involontariamente causare durante la Circolazione del Veicolo;
- ✓ **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi.**

La garanzia R.C. Auto prevede la "Guida Esperta" (Conducente di età pari o superiore a 23 anni).

Le garanzie di Responsabilità Civile sono prestate con un Massimale pari a 10 milioni di euro per i danni alle persone e cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel Sinistro.

Nella garanzia R.C. Auto sono sempre incluse le seguenti condizioni aggiuntive:

- » **Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita:** se il Conducente ha omesso di rinnovare la patente o di convertire la patente estera, la rivalsa è limitata a € 2.500 se entro 6 mesi dalla data del Sinistro la patente viene rinnovata o convertita.
- » **Traino rimorchio:**
La garanzia R.C. Auto copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, se effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione del Veicolo assicurato
- » **Veicolo con revisione scaduta:**

Nel caso in cui il Veicolo non è stato revisionato nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del Veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, la Compagnia limita la Rivalsa fino ad un

massimo di € 2.500 se la revisione è eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista.

Con sconto di Premio R.C. Auto è sempre presente l'opzione Ripara Top.

Con pagamento di Premio aggiuntivo, è possibile aggiungere le seguenti **Garanzie opzionali:** Furto e Incendio, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela Giudiziaria, Opzione Rinuncia alla Rivalsa, Assistenza Stradale.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono inoltre considerati terzi e non sono coperti dall'Assicurazione R.C. Auto:

- ✗ il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro, per i danni a persona e a Cose;
- ✗ il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di Veicolo in Leasing, per i danni a Cose;
- ✗ i parenti e affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- ✗ i soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione R.C. Auto non è operante:

- ✗ se il Conducente non è abilitato alla guida, come da disposizioni in vigore, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2 delle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ se il Veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione perché non è in regola con le norme relative alla revisione. In caso di revisione scaduta, la rivalsa è limitata a € 2.500;
- ✗ se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione, per i danni ai terzi trasportati;
- ✗ se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche;
- ✗ se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- ✗ se il Conducente ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta. La rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;
- ✗ se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ✗ in caso di dolo del Conducente;
- ✗ nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- ✗ per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- ✗ nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ✗ in caso di danni provocati da Veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti Veicoli è vietato a termini di legge.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

I limiti di copertura relativi alle garanzie dirette e accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione R.C. Auto ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro. La garanzia R.C. Auto ti copre anche negli Stati le cui sigle internazionali sulla Carta Verde non siano barrate. In caso di Circolazione all'estero, la garanzia R.C. Auto opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni internazionali, ferme le maggiori garanzie previste dall'Assicurazione. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il Premio.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il **Contratto**, devi rilasciare dichiarazioni veritieri, esatte e complete sulle circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.

In corso di **Contratto**, devi comunicare qualsiasi cambiamento che comporti una modifica del rischio assicurato.

Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione dell'Assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di Rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.

In caso di **Sinistro**, la richiesta di risarcimento danni deve essere presentata:

- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Diretto e per i Sinistri relativi alle garanzie accessorie, se acquistate: alla Compagnia;
- in caso di Sinistro R.C. Auto in Indennizzo Ordinario: all'Impresa di Assicurazione di controparte;
- in caso di Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato: alla CONSAP (Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada);
- in caso di Sinistro avvenuto in Italia con Veicolo immatricolato in uno Stato Estero: all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).



Quando e come devo pagare?

Il Contratto si intende perfezionato con il pagamento del Premio. Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del Contratto. Il Premio è calcolato per periodo di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Il Premio sottoscritto è comprensivo delle imposte e del contributo Servizio Sanitario Nazionale.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza (data di decorrenza), se il Premio è stato pagato entro tale data. In caso contrario, l'Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del Premio.

L'Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. L'Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di scadenza indicata sulla Scheda di Polizza. La copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo Contratto stipulato per il medesimo Veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. Puoi chiedere la sospensione temporanea dell'Assicurazione una sola volta per annualità assicurativa per un massimo di 10 mesi (11 mesi per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Fermo il termine massimo di sospensione, puoi chiedere la proroga del periodo di sospensione con un preavviso di 10 giorni (o di 5 giorni per i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). Per tutta la durata della sospensione, il Veicolo è privo di copertura assicurativa e non può circolare.



Come posso disdire la Polizza?

Se ci ripensi, puoi disdire il Contratto entro 14 giorni dalla data di stipulazione. Verti ti rimborsa la parte di Premio relativa al periodo residuo, escluse le imposte e il contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre, puoi chiedere la cessazione anticipata del Contratto in caso di:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e Furto o appropriazione indebita del Veicolo assicurato;
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in Sinistri.

Nei predetti casi di cessazione anticipata del Contratto, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. Auto per il periodo residuo non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN. Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario.

Assicurazione R.C. Auto Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. Co-Manufactor Telepass Assicura S.r.l.

Prodotto: Polizza Auto Smart

Scopo: Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società: Verti Assicurazioni S.p.A. – Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. +39.02.21725.1; sito internet: www.verti.it e-mail: informazioni@verti.it PEC: verti@pec.verti.it Verti Assicurazioni S.p.A. appartiene al Gruppo MAPFRE ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez. I. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari a 146,0 milioni di euro e il risultato economico è una perdita d'esercizio pari a 9,5 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è 186,2%, come da Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito internet: www.verti.it

Al Contratto si applica la legge italiana

PRODOTTO AUTOVETTURE



Che cosa è assicurato?

Garanzia R.C. Auto: L'impegno della Compagnia è prestato nei limiti dei Massimali indicati nella Scheda di Polizza.

Opzioni con sconto del Premio	<ul style="list-style-type: none"> Opzione Ripara Top: in caso di Sinistro R.C. Auto gestito in Risarcimento diretto (CARD), l'Assicurato si obbliga a far riparare il Veicolo da una Carrozzeria Convenzionata o da un'officina indicata dalla Compagnia. L'Opzione è offerta solo se vi sono Carrozzerie Convenzionate entro 20 km dal luogo di Residenza del Contraente.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo	<ul style="list-style-type: none"> Guida Libera aperta a tutti i conducenti maggiorenni, muniti di Patente e abilitati alla guida del Veicolo assicurato. Rinuncia alla Rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza: la Compagnia solo per il primo Sinistro rinuncia alla rivalsa se il tasso alcolemico del Conducente non supera il limite consentito dalla legge, maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l e sempreché il Conducente non sia affatto da etilismo cronico.

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare le seguenti Garanzie accessorie e servizi di assistenza, con pagamento di un Premio aggiuntivo.

FURTO E INCENDIO	Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato, in conseguenza di Incendio, Furto e Rapina. L'Indennizzo è prestato nei limiti del Valore commerciale del Veicolo indicato in Polizza.
CRISTALLI	Copre le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del Veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da Terzi durante la circolazione. Massimale annuo: € 500. La garanzia è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia Furto/Incendio.
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	Copre gli Infortuni che causano la morte o l'Invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la Circolazione del Veicolo assicurato. Valgono i seguenti Massimali: € 50.000 operanti per Morte e Invalidità Permanente e € 750 per Rimborso Spese di cura da Infortunio
TUTELA GIUDIZIARIA	Copre le spese legali, in sede stragiudiziale e giudiziale per la tutela civile dell'Assicurato o la sua difesa penale in giudizio a seguito di Incidente stradale con il Veicolo assicurato. Massimale per sinistro: € 15.000.
ASSISTENZA STRADALE	Copre gli interventi di assistenza, le eventuali spese di rientro o albergo e i costi di recupero del Veicolo assicurato, si rimanda al paragrafo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Le garanzie accessorie prevedono esclusioni e limitazioni, Scoperti/Minimi e Franchigie che limitano l'Indennizzo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto previsto nel DIP Danni, sono previste le seguenti ulteriori esclusioni e limitazioni delle coperture assicurative prestate.

GARANZIA R.C. AUTO – Opzione Carrozzerie Convenzionate

Se l'Assicurato **non rispetta l'obbligo assunto** e decide di non riparare il Veicolo oppure di far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con Verti, **il Risarcimento è corrisposto in misura pari all'importo che la Compagnia avrebbe pagato direttamente alla Carrozzeria Convenzionata per ripristinare il Veicolo danneggiato.**

Rinuncia alla rivalsa: per guida in stato di ebbrezza, la garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

DANNI AL VEICOLO - Garanzie accessorie

SCOPERTI/MINIMI E FRANCHIGIE, applicati per Sinistro: Puoi scegliere gli Scoperti, Minimi e le Franchigie da applicare in fase di preventivo.

! Furto e Incendio: del 20% Minimo € 300- - **! Cristalli:** Franchigia da € 50 a € 200.

LIMITI DI INDENNIZZO: **! Gli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie ma stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, sono indennizzati solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE ACCESSORIE DANNI AL VEICOLO: La copertura assicurativa non opera in caso di: **! danni in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; ! danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di**

sabotaggio, terrorismo e Danneggiamento volontario compreso l'incendio doloso; ! danni in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine; ! danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo; ! danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio e tentato suicidio) o colpa grave del Contraente, Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere per legge, o delle persone incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo; ! danni agli apparecchi fonoaudiovisi e navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati a al Veicolo in seguito alla loro asportazione; ! danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove ufficiali e libere, allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; ! danni da Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati; ! danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa; ! danni subiti dal Veicolo soggetto a fermo amministrativo se non sono osservati i criteri di custodia dell'art. 214 del vigente Codice della Strada; ! danni , avvenuti durante la guida fuoristrada o in aree esterne alle strade carrozzabili pubbliche e private; ! danni conseguenti ad Appropriazione indebita; ! danni causati da bruciature, Irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da Incendio; ! danni da Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore.

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA FURTO E INCENDIO: Non sono coperti dalla garanzia: ! Furto conseguente a mancata chiusura del Veicolo; ! Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso; ! spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.

tempeste, hubifragi; ! danni conseguenti a maremoti !

LIMITAZIONI OPERANTI SOLO PER LA GARANZIA CRISTALLI: Non sono coperti dalla garanzia: ! i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni; ! rigature e segnature; ! danni derivanti da Furto o Danneggiamento volontario; ! danni connessi ad operazioni di applicazione/sostituzione o riparazione dei cristalli.

INFORTUNI DEL CONDUCENTE

FRANCHIGIA, applicata per Sinistro: 5% sull'Invalidità permanente, ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro. L'Indennizzo è liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

In presenza dei presidi di sicurezza obbligatori, la Franchigia del 3% non si applica in caso di infortuni con invalidità permanente superiore al 30%

LIMITE DI INDENNIZZO: se, al momento del Sinistro, il Conducente non indossava i presidi di sicurezza obbligatori:

in caso di morte o di Invalidità Permanente superiore al 70% il Massimale è ridotto del 30%;

In caso di Invalidità Permanente compresa tra il 5% e il 70% il Massimale è ridotto del 50%.

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE: Non sono coperti gli Infortuni del Conducente quando: ! non è abilitato alla guida, in base alla Legge; ! ha meno di 23 anni in caso di Guida Esperta; ! guida in assenza di istruttore durante la scuola guida; ! è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla Legge; ! è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada; ! l'Infortunio è conseguenza di proprie azioni delittuose, di utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario, di partecipazione a imprese temerarie, gare, competizioni sportive e relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati, azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e Vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto, sviluppo di energia nucleare; suicidio o tentato suicidio; ! in fase di salita e discesa dal Veicolo; ! Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchigia prevista dal Contratto. ! Non sono altresì indennizzabili le spese da Infortunio per: lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini che non siano dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna; ernie o infarto; protesi; interventi estetici.

TUTELA GIUDIZIARIA

CARENZA: Per le controversie contrattuali, la garanzia opera decorsi 3 mesi dalla data di decorrenza della Polizza.

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA: La garanzia non è valida: ! in materia fiscale e amministrativa; ! per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di Vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, per detenzione o impiego di sostanze radioattive; ! per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione; ! per controversie derivanti dalla proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili; ! per fatti dolosi delle persone assicurate; ! per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; ! per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile in sede penale; ! se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o uso diversi da quanto indicato sulla Carta di circolazione, o non è coperto per la R.C. Auto; ! per guida in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti omissivi in caso di Incidente; ! in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; ! in caso di controversie con Verti; ! in caso di Sinistro stradale gestito in Risarcimento diretto; ! per i soli danni a cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato; ! per controversie contrattuali per le quali se, al momento della stipula della Polizza, è stata già richiesta la rescissione, risoluzione o modifica.

ASSISTENZA STRADALE

LIMITAZIONI OPERANTI PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE: Le prestazioni non sono dovute in conseguenza e per effetto di: ! gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti), uso improprio del Veicolo o difetto di manutenzione del Veicolo, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o Vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.), ! dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio, ! guida del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope; ! Vandalismo o atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolga una pluralità di veicoli, eventi di carattere eccezionale o di particolare entità con caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (ad esempio terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti); ! circostanze di eccezionale entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il Rischio alla popolazione civile; ! prestazioni da erogarsi in Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; ! qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle seguenti circostanze: eventi per i quali l'Assicuratore è tenuto a prestazioni di qualsiasi natura che possano esporlo a sanzioni, divieti o restrizioni in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche, dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America, da qualsiasi altra disposizione vigente, eventi verificatisi in Paesi non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o soggetti a embargo dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o da altre organizzazioni internazionali, eventi verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali.

LIMITAZIONI DI INDENNIZZO PER LA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE: ! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade se l'Assicurato non contatta preventivamente la Struttura Organizzativa al momento del Sinistro; ! la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni; ! la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi possiede un'AUTOVETTURA e deve farla circolare: la Polizza copre i danni che il Veicolo assicurato può causare ad altri durante la Circolazione. L'offerta delle garanzie aggiuntive è rivolta a determinati clienti in funzione del loro profilo di Rischio.



Quali costi devo sostenere?

Il contratto prevede costi di intermediazione compresi tra un minimo del 13% e un massimo del 17% del Premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Per contattare l'Ufficio Reclami utilizza il form dedicato disponibile nella sezione reclami del Sito www.verti.it In alternativa, invia una lettera a: Verti – Ufficio Reclami – via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il nr di Polizza, il nr di preventivo o di Sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito www.ivass.it/Consumatori sezione Reclami, consultando l'apposita Guida. Il termine massimo per il riscontro al reclamo è 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n.98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La procedura è obbligatoria per controversie relative a sinistri R.C. Auto.
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione Paritetica: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di Risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000. Si può accedere alla conciliazione in caso di: a) omessa risposta della Compagnia tenuta al Risarcimento nei termini previsti dalla Legge; b) rifiuto del Risarcimento; c) accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>Arbitrato: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e dell'Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale	Imposta sul Premio: R.C. Auto: 23%; Furto e Incendio: 13,5%; Cristalli: 13,5%; Infortuni del Conducente: 2,5%; Tutela Giudiziaria: 12,5%; Assistenza Stradale: 10%, Rinuncia alla rivalsa 23%. L'aliquota impositiva sulla garanzia R.C. Auto può variare dal 9% al 16% in base alla Provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo in virtù dell'autonomia delle Province, come stabilito dal D.lgs. 68/2011.
---------------------	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PRESENTAZIONE

Il Prodotto Polizza Auto Smart è una Polizza di tipo individuale rivolta a tutti coloro che desiderano assicurare la propria Auto contro i rischi derivanti dalla Circolazione.

Il Prodotto offre anche una copertura completa e personalizzabile a seconda delle tue esigenze.

Oltre alla Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo Veicolo, puoi selezionare garanzie che ti tutelano contro i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto, Incendio e Cristalli. Inoltre, è possibile aggiungere le garanzie Tutela Giudiziaria, Infortuni del Conducente e Assistenza Stradale.

L'offerta delle garanzie riferite ai danni al Veicolo e la possibilità di acquistarne più di una dipendono da una serie di parametri (per esempio: vetustà del Veicolo, valore del Veicolo, Classe di merito, eccetera).

Il presente Set Informativo illustra le caratteristiche del Prodotto Polizza Auto Smart ed è composto da:

» **DIP (Documento Informativo Precontrattuale)**

che spiega in modo sintetico cosa è assicurato e cosa non lo è, la validità della copertura e le modalità di pagamento

» **DIPA (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo)**

che contiene informazioni aggiuntive rispetto al DIP per aiutarti a capire meglio le caratteristiche, limitazioni, esclusioni e costi delle garanzie offerte e fornisce anche informazioni generali sulla Compagnia

» **Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario**

che contengono l'insieme delle norme che regolano questo Prodotto

All'interno di questo documento trovi anche:

» **Informativa al Trattamento dei dati Personal**

Nella stesura di questo documento abbiamo utilizzato alcuni elementi grafici e una formattazione del testo che ti aiutano nella lettura e che facilitano la comprensione delle informazioni:

- » **box esplicativi e diversi esempi;**
- » **grassetto di colore nero**, per dare risalto alle informazioni che devi leggere con più attenzione perché hanno un particolare impatto su di te, come, ad esempio, le esclusioni e le limitazioni;



PER RICORDARTI DI FARE QUALCOSA



PER CHIARIRE CONCETTI IMPORTANTI

- » utilizzo della parola **(!) AVVERTENZA** per richiamare la tua attenzione su particolari regole.

Infine, sempre per agevolarti nella lettura, nell'Allegato 3 trovi una sintesi delle prestazioni offerte da questo Prodotto.

(!) AVVERTENZA: Leggi attentamente le Condizioni di Assicurazione

Questa presentazione illustra il Prodotto Polizza Auto Smart in modo immediato e sintetico, ma non ha valore contrattuale e, quindi, non sostituisce né integra le Condizioni di Assicurazione, che sono solo quelle previste all'interno del Set Informativo.



GLOSSARIO.....	4
1. Norme generali.....	7
1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia.....	7
1.2. Modalità di pagamento del Premio	7
1.3. Conservazione della Classe di merito maturata	7
1.4. Invio documentazione e comunicazioni	8
GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI.....	8
1.5. Consegna e controllo documenti	8
1.6. Mancata consegna dei documenti	8
1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritieri scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro	8
1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro.....	8
1.9. Aggravamento di Rischio	9
1.10. Garanzie Danni al Veicolo.....	9
1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde).....	9
1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde.....	9
1.13. Obbligo distruzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde	9
1.14. Attestazione dello stato di Rischio	9
1.15. Assicurazione presso diversi assicuratori	10
MODIFICHE AL CONTRATTO	10
1.16. Adempimenti necessari.....	10
1.17. Sostituzione con un altro Veicolo.....	10
1.18. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza.....	11
1.19. Riattivazione delle garanzie	11
1.20. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato.....	11
1.21. Risoluzione del Contratto.....	12
1.22. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento)	12
1.23. Rinnovo del Contratto (prosecuzione del Contratto)	12
1.24. Reclami.....	12
1.25. Regime fiscale.....	13
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI	13
1.26. Riparazione del Veicolo	13
1.27. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia.....	13
1.28. Obblighi in caso di Sinistro.....	13
1.29. Incidenti stradali con controparti estere	14
1.30. Incidente con controparte non identificata o non assicurata e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada).....	14
DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	14
1.31. Oneri fiscali e di Legge	14
1.32. Foro competente	14
1.33. Sanction clause	14
1.34. Rinvio alle norme di legge.....	14
1.35. Termine di prescrizione.....	14
2. Responsabilità Civile Auto	15
2.1. Soggetti esclusi	15
2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo.....	15
2.3. Rinuncia alla Rivalsa (opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo)	15
2.4. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica – opzione con sconto sul Premio).....	16
2.5. Conducente di età inferiore a 23 anni	17
2.6. Estensione territoriale	17
2.7. Gestione delle vertenze	17
2.8. Esclusioni e Rivalse.....	17
2.9. Norme per la liquidazione dei danni.....	18
2.10. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto.....	18
3. Danni al Veicolo	19



Sommario

3.1.	Furto e Incendio	19
3.2.	Garanzia Cristalli	19
3.3.	Esclusioni e limitazioni per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli	19
3.4.	Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Furto e Incendio.....	20
3.5.	Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio.....	20
3.6.	Riduzione e integrazione della Somma assicurata	20
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI		20
3.7.	Riparazioni.....	20
3.8.	Determinazione dell'ammontare del danno	20
3.9.	Norme per la Liquidazione dei danni	21
3.10.	Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica).....	22
3.11.	Controversie – Arbitrato	23
3.12.	Recuperi	23
4.	Infortuni del Conducente	24
4.1.	Oggetto.....	24
4.2.	Esclusioni.....	24
4.3.	Criteri di indennizzabilità	24
4.4.	Indennizzo in caso di morte.....	24
4.5.	Indennizzo in caso di Invalidità permanente.....	25
4.6.	Indennizzo delle spese di cura per Infortunio	25
TABELLA 1: ANIA.....		26
4.7.	Documentazione richiesta in caso di Sinistro	26
4.8.	Controversie – Arbitrato	26
5.	Tutela Giudiziaria	27
5.1.	Oggetto dell'Assicurazione.....	27
5.2.	Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione	27
5.3.	Insorgenza del Sinistro	27
5.4.	Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale	27
5.5.	Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa	28
5.6.	Gestione del Sinistro.....	28
5.7.	Recupero di somme	28
5.8.	Estensione territoriale	28
5.9.	Assicurati	28
5.10.	Prestazioni garantisce	28
5.11.	Esclusioni.....	29
6.	Assistenza stradale	30
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE		30
6.1	Oggetto	30
6.1.1	Soccorso Stradale	30
6.1.2	Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio.....	31
6.1.3	Spese di albergo	31
6.1.4	Recupero del Veicolo riparato	31
6.2	Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione	32
6.3	Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni.....	32
6.4	Estensione territoriale.....	33
6.5	VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di auto/Veicolo in Italia	33
Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus		34
Allegato 2 – Modifiche alla Polizza		40
Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie		41



GLOSSARIO

Il Glossario è un documento che ha valore contrattuale e che contiene le definizioni dei principali termini tecnici che sono presenti all'interno del DIP Danni, del DIP Aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione. Per le definizioni specifiche relative alla copertura Assistenza stradale, si rimanda al rispettivo capitolo nelle Condizioni di Assicurazione.

Il significato delle parole inserite nel Glossario è lo stesso sia al singolare che al plurale; tutte le parole del Glossario sono indicate con lettera iniziale maiuscola.

» **Accessori di serie**

Installazioni stabilmente fissate sul Veicolo offerte come dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino

» **Alienazione del Veicolo**

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo

» **Apparecchi fonoaudiovisivi**

Tutti i dispositivi fonoaudiovisivi di navigazione satellitare e altri apparecchi simili stabilmente fissati sul Veicolo, come, ad esempio, i sistemi di infotainment

» **Appropriazione indebita**

Il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, commesso da chi detiene una cosa altrui e se ne appropria per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **Assicurato**

Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

» **Assicurazione**

Garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

» **Attestazione sullo stato del Rischio o Attestato di Rischio**

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato

» **Aventi diritto**

Soggetti diversi dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'Attestato di Rischio e che possono richiedere la sospensione della Polizza: Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria

» **Azione del fulmine**

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» **Banca dati degli attestati di Rischio (ATRC)**

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio

» **Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)**

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del Veicolo oggetto di Contratto

» **Bonus Familiare o RC Familiare**

Secondo quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D. Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per il Contraente, solo se persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un Contratto R.C. Auto in corso di validità, che è stata maturata su un ulteriore Veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare

» **Box**

Luogo chiuso, coperto e adibito ad uso esclusivo per la custodia del Veicolo

» **Card**

Convenzione tra assicuratori per il Risarcimento diretto

» **Carrozzerie convenzionate**

Rete di riparatori, Carrozzerie, autofficine convenzionate con la Compagnia per la riparazione del Veicolo

» **Carta Verde**

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria all'estero

» **Certificato**

Il Certificato di Assicurazione è il documento rilasciato dalla Compagnia che contiene informazioni come la denominazione dell'impresa di Assicurazione, il numero di Polizza, la targa del Veicolo ed il periodo per il quale è stato pagato il Premio

» **Cessionario**

Soggetto a cui viene trasferita la titolarità del Contratto di Assicurazione

» **Circolazione**

Movimento, fermata e sosta del Veicolo

» **Classe di merito Universale o Classe Universale (CU)**

Il sistema usato dalle Compagnie di Assicurazione per assegnare una Classe di merito agli assicurati. La classe di Conversione Universale (CU) è riportata sull'Attestato di Rischio e può essere compresa tra 1 (la classe migliore) e 18 (la classe peggiore).

Serve per cambiare Compagnia portando con sé la propria storia assicurativa

» **Classe di merito Interna (CI) o Classe di merito di Compagnia**

La classe CI è la Classe di merito interna dell'Impresa e può seguire regole evolutive, di crescita o diminuzione, diverse rispetto alla CU

» **Codice della Strada**

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

» **Codice delle Assicurazioni**

D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni private e successive modificazioni e integrazioni

» **Compagnia o Impresa**

Verti Assicurazioni S.p.A.

» **Contraente**

Persona fisica o giuridica che stipula la Polizza

» **Consap S.p.A.**

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» **Cose**

Oggetti materiali o animali

» **Danneggiamento volontario**

Gli eventi previsti dagli artt. 635, 639 e 423 del Codice Penale

» **Degrado d'uso**

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul Veicolo danneggiato, determinata in base a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione

» **Denuncia Sinistro**

Comunicazione, verbale o scritta, che informa riguardo all'accadimento di un evento che danneggi o comunque coinvolga il Veicolo assicurato. La Denuncia attiva il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri della Compagnia

» **Documento unico di Circolazione (DUC)**

Documento emesso ai sensi del Decreto Legislativo 98 del 29 maggio 2017 e che attesta sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del Veicolo

» **Franchigia e Minimo di Scoperto**

Importo, fisso espresso in euro, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratto dall'ammontare del danno

» **Furto**

Reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi sottrae il bene assicurato alla persona che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» **Garage**

Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla Circolazione stradale, ad esempio la collisione con un altro Veicolo, l'urto contro ostacolo fisso, il ribaltamento, l'uscita di strada

» **Indennizzo**

Importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro, così come previsto dalle Condizioni di Assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produce lesioni fisiche obiettivamente constabili

» **Invalidità permanente**

Perdita definitiva, parziale o totale delle proprie capacità fisiche a causa di un Infortunio

» **Irraggiamento**

Fenomeno di emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche

» **IUR (Identificativo Univoco del Rischio)**

Codice univoco che identifica il Rischio relativo al Veicolo assicurato e al suo Proprietario. Serve per aggiornare la tabella di Sinistrosità pregressa nell'Attestato di Rischio e nella Banca dati ATRC. Il codice IUR non varia se cambia il Veicolo assicurato o Compagnia di Assicurazione

» **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, prima chiamata ISVAP)**

Autorità istituita con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35

» **Locatario**

Persona o ente che prende in locazione il Veicolo

» **Marcante**

Riferito a un Veicolo in grado di muoversi e funzionare correttamente inteso anche nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili

» **Massimale**

Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di Sinistro

» **Optional**

Installazione stabilmente fissata al Veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino

» **Perdita totale**

Avviene nel caso in cui il costo delle riparazioni è superiore al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel Periodo stesso

» **Polizza o Contratto**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito da: Scheda di Polizza, eventuali relative Appendici, Certificato di Assicurazione, Carta Verde e Set Informativo

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente, del Veicolo e di ogni altro elemento che può contribuire a personalizzare la tariffa

» **Prezzo d'acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo assicurato

» **Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente lo scambio di informazioni tra Compagnie sui Sinistri pagati al di fuori del Periodo di osservazione o dopo la scadenza del Contratto stesso

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Reato previsto dall'art. 628 del Codice Penale e commesso da chi si impossessa di una cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **R.C. Auto (Responsabilità Civile Auto)**

Assicurazione obbligatoria che copre la Responsabilità Civile di chi circola con veicoli a motore

» **Relitto**

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria Residenza anagrafica in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all'art. 148, procedura di Risarcimento ordinario e art. 149, Risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di Incidente stradale

» **Risarcimento**

Somma corrisposta dalla Compagnia per reintegrare il patrimonio del danneggiato in misura equivalente al danno arrecato



1. Norme Generali

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro R.C. Auto direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del Veicolo responsabile

» **Rischio**

Probabilità che si verifichi un Sinistro

» **Rivalsa**

Diritto della Compagnia di recuperare, dal Contraente o dai titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a terzi in base alle eccezioni previste nel Contratto

» **Scoperto**

Importo, contrattualmente pattuito, calcolato in misura percentuale sul danno e che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro

» **Sinistro**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

» **Sinistro tardivo**

Sinistro pagato, anche parzialmente, dopo il termine del Periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni di validità della Polizza) o dopo la scadenza del Contratto; Sinistri relativi a Polizze temporanee o a Polizze annuali annullate in corso d'anno per le quali non si è concluso il Periodo di osservazione. I Sinistri tardivi non sono riportati nell'Attestato di Rischio ma sono comunicati, tramite il Codice IUR, all'impresa che ha in carico il Rischio, consentendone la valorizzazione nell'Attestato che verrà rilasciato al termine dell'ultima copertura annuale o di anno più frazione sottoscritta

» **Somma assicurata**

Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'Indennizzo contrattualmente stabilito

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

» **Surrogazione**

Diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato o al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile civile o di altro coobbligato, come previsto dall'art. 1916 Codice Civile

» **Tutela Giudiziaria**

Garanzia Tutela Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo**

Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a nuovo**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Optional, se assicurati

» **Valore commerciale**

Valore del Veicolo secondo la quotazione riportata da Eurotax giallo (vendita) per i Sinistri R.C. Auto, o dalla rivista specializzata Quattroruote Professional per i Sinistri diversi dalla R.C. Auto. In mancanza sarà valutato da un fiduciario della Compagnia

» **Vandalismo**

Si intende un danno provocato intenzionalmente al Veicolo da una persona.

» **Veicolo**

Mezzo ad uso privato, descritto nella Polizza e identificato dal numero di targa e/o telaio



1. Norme generali

Le Condizioni di Assicurazione Auto della Compagnia sono seguite dall’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

(!) AVVERTENZA

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie e oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 C.A.P.).

1.1. Verifiche per il perfezionamento del Contratto e decorrenza della garanzia



Cosa si intende per Contratto coerente?

La normativa prevede la verifica della coerenza del tuo Contratto prima dell’acquisto, al fine di renderlo coerente con le tue esigenze assicurative.

Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell’acquisto della Polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un’offerta basata sulle tue reali esigenze.

La Compagnia accerta la veridicità delle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, per la corretta quotazione del Rischio e per valutare la coerenza del Contratto con le esigenze assicurative del Cliente.

La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private. L’offerta delle garanzie e la possibilità di acquisto immediato sono subordinate all’esito di queste interrogazioni. La Compagnia acquisisce direttamente dalla Banca dati elettronica ATRC tutte le informazioni relative all’Attestato di Rischio.

Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidono con le informazioni fornite dalle Banche Dati, La Compagnia può chiedere al Contraente l’invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5

Se al momento della stipula della Polizza l’Attestato di Rischio non è presente nella Banca dati ATRC, viene acquisito direttamente l’ultimo Attestato di Rischio utile e viene richiesta al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della Classe di merito come indicato nell’Allegato 1.

Il Contraente può chiedere alla Compagnia la rivalutazione della Classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati ATRC.

In questi casi, non è consentita la stipula della Polizza fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa, tenuto conto anche delle tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, a cui le Compagnie assicurative sono tenute per Legge per accettare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati.

Se, invece, i dati richiesti nel preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del Veicolo) sono acquisiti dalla Compagnia direttamente dalle Banche dati, è il Contraente che deve verificarne l’esattezza e attivarsi per regolarizzare eventuali divergenze. Se non emergono anomalie dopo il controllo della documentazione descritta nel successivo paragrafo 1.45, la Compagnia, dopo aver ricevuto il pagamento del

Premio, comunica la copertura assicurativa alla Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il Veicolo ha copertura assicurativa valida.

Il Certificato di Assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente.

L’Assicurazione ha validità dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del Premio viene effettuato, oppure alle ore 24:00 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio; solo in questo caso il Contratto si intende perfezionato.

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. **La Compagnia ha diritto al pagamento del Premio dovuto per l’annualità in corso oltre al rimborso delle spese, come stabilito dall’art. 1901 del Codice Civile.**

Alla scadenza convenuta l’Assicurazione si risolve automaticamente e la Compagnia mantiene operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del Contratto la copertura prestata con il precedente Contratto assicurativo fino all’effetto della nuova Polizza.

1.2. Modalità di pagamento del Premio

Il pagamento del Premio avviene attraverso carta di credito o con altre forme di pagamento riconosciute dal distributore.

1.3. Conservazione della Classe di merito maturata



Posso mantenere la stessa Classe di merito?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

In caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, Furto, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, il Contraente può chiedere alla Compagnia che la Polizza sia valida per un altro Veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della Classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche:

- » dal coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto del Proprietario;
- » in caso di mutamento della titolarità del Veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi;
- » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del Veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso;
- » dagli utilizzatori di un Veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto/carta di Circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
- » dagli utilizzatori di un Veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con Contratto maggiore di 12 mesi, se questi sono indicati sul Libretto/Carta di Circolazione del Veicolo alienato come intestatari temporanei da almeno 12 mesi;
- » in caso di trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
- » da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione



societaria o cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del Veicolo;

- » in caso di mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, come, ad esempio, autocarri reimmatricolati come autovetture;
- » in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della Classe di merito CU da applicare alla Polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della Classe di merito CU.

In caso di acquisto di ulteriore Veicolo, di qualsiasi tipologia, da parte del medesimo Proprietario di un Veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), la Compagnia assegna al nuovo Contratto la medesima Classe di merito maturata sul Veicolo già assicurato. È possibile mantenere la stessa Classe di merito se il Proprietario o Locatario, in caso di Veicolo acquistato in leasing, è una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n. 40 del 02 aprile 2007.

Al momento del rinnovo di un Contratto già in corso posso beneficiare di una Classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un Contratto, se non vi sono Sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi 5 anni, puoi richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un altro Contratto in corso di validità di un Veicolo, di qualsiasi tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della Classe è descritta nell'Allegato 1.

1.4. Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte dalla Compagnia in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. La Compagnia invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5. Consegnare e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, ai fini della stipula della Polizza e per svolgere le verifiche precontrattuali, la Compagnia può richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo, come ad esempio:

- » copia del Libretto o Documento unico di Circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà;
- » Dichiarazione di mancata Circolazione del Veicolo;
- » ulteriore documentazione in formato leggibile descritta nell'Allegato 1.

1.6. Mancata consegna dei documenti

Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

Se la Compagnia ti richiede dei documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la Classe di merito CU 18.

1.7. Dichiarazioni inesatte o non veritieri scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un Sinistro

Successivamente alla stipula del Contratto, ma prima dell'accadimento di un Sinistro, se la Compagnia verifica che sono state rese dichiarazioni inesatte o ci sono reticenze da parte del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, la Compagnia può agire ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Entro 3 mesi dal giorno in cui la Compagnia è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, la Compagnia può:

- » impugnare il Contratto e chiederne l'annullamento (se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave);
- » recedere dal Contratto (se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di Residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del Veicolo. In tali casi la Compagnia ha comunque diritto a richiedere l'importo dei Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso fino al momento in cui impugna il Contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, la Compagnia ha diritto al Premio dovuto per il primo anno.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora inviati al Contraente, la Compagnia non procede alla spedizione e non invia la comunicazione della copertura assicurativa alla Banca dati SITA;
- » se invece il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta la Compagnia, che annullerà la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA.

1.8. Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al Sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al Sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, il Risarcimento o l'Indennizzo:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave;
- » sono ridotti, in mancanza di dolo o colpa grave, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi sopra indicati, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme pagate a terzi in conseguenza dell'inopponibilità delle eccezioni contrattuali, come previsto dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Se i documenti inviati risultano



1. Norme Generali

contraffatti o le difformità riscontrate rientrano in una casistica penalmente rilevante, il Contratto può essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde non sono stati ancora trasmessi, la Compagnia non li invia al Contraente e non comunica la copertura assicurativa alla Banca dati SITA;
- » se il Certificato di Assicurazione ed eventuale Carta Verde sono stati ricevuti dal Contraente, questi è tenuto a restituirli dietro semplice richiesta dalla Compagnia, che annullerà la copertura assicurativa dalla Banca dati SITA.

1.9. Aggravamento di Rischio

Per l'intera durata della Polizza, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che può modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. Auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, esercita il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che ha dovuto pagare a terzi.

Se il Premio effettivamente dovuto è superiore a quello pagato dal Contraente, entro il termine di 90 giorni dal quale Verti è venuta a conoscenza dell'aggravamento del Rischio, la Compagnia può inviare al Contraente un'appendice integrativa di Polizza, indicando la differenza di Premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, **il Contraente deve provvedere al pagamento delle differenze di Premio entro 15 giorni dalla richiesta.**

Se, invece, il Premio effettivamente dovuto è inferiore a quello pagato dal Contraente, entro il medesimo termine di 90 giorni, la Compagnia emette un'appendice integrativa di Polizza e corrisponde al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

Fermo il rimborso della differenza dovuta, la Compagnia **si riserva il diritto di impugnare il Contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti di Polizza, se non sono stati ancora trasmessi.**

1.10. Garanzie Danni al Veicolo

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti garanzie Danni al Veicolo (capitolo 3):

- » Furto e Incendio (paragrafo 3.1)
- » Cristalli (paragrafo 3.2).

La Compagnia si riserva di ispezionare il Veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte. Successivamente all'avvenuto perfezionamento del Contratto, la Compagnia prende contatto con il Contraente, il quale deve rendere disponibile il Veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, **il Contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art.**

1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al Veicolo, se il Contraente:

- a) si rifiuta di far ispezionare il Veicolo o comunque oltre il termine massimo sopra indicato;
- b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del Veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Danni al Veicolo vengano risolte, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del Contratto, rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alle garanzie Danni al Veicolo per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta.

1.11. Carta internazionale di Assicurazione dei veicoli a motore (Carta Verde)

La Carta Verde è il Certificato internazionale di Assicurazione che consente al Veicolo di entrare e circolare in un Paese estero in regola con l'obbligo dell'Assicurazione per la R.C. Auto (Responsabilità Civile Automobilistica).

La Carta Verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del Veicolo ed è rilasciata dalla Compagnia insieme alla Polizza o può essere richiesta dal Contraente.

Non ho più il Certificato e la Carta Verde: posso avere un duplicato?

Sì, nel caso in cui il Certificato o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato.

In caso di Furto o smarrimento, la Compagnia può richiederti una copia della Denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.12. Duplicato del Certificato e della Carta Verde

1.13. Obbligo distruzione di Certificato di Assicurazione e Carta Verde

In caso di modifiche al Contratto, la Compagnia può chiedere al Contraente di distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde. Il Contraente, se non distrugge il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.14. Attestazione dello stato di Rischio

L'Attestato di Rischio è un documento dematerializzato che è utilizzato nell'ambito delle assicurazioni R.C. Auto e riporta: i Sinistri causati dal Veicolo (a prescindere dal Conducente) e pagati dalle Compagnie negli ultimi 10 anni, la Classe di merito interna di ciascuna impresa e la Classe di merito di conversione universale (CU), di provenienza e di assegnazione.

Obbligo di consegna dell'Attestato di Rischio al Contraente

Entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale del Contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente diritto, l'Attestato di Rischio:

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il Contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia in corso di Polizza e successiva riattivazione, con riferimento



1. Norme Generali

- alla nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di Furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita o demolizione, cessazione definitiva della Circolazione del Veicolo, avvenuti dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto;
 - d) nei casi di vendita del Veicolo, avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, cioè nei 60 giorni antecedenti la scadenza del Contratto, se chi ha alienato il Veicolo ha esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del Contratto.

Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 10 anni. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, invia tramite e-mail l'Attestato di Rischio che riporta l'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si è concluso il Periodo di osservazione.

L'Attestazione non può essere rilasciata se il Contratto ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione.

Modalità di consegna

La Compagnia provvede a mettere a disposizione del Contraente l'Attestato di Rischio mediante:

- Area Riservata collegandosi al sito www.telepassassicura.com con possibilità di consultazione e scarico;
- posta elettronica;
- assistenza: Servizio Clienti di Telepass Assicura dall'Italia al numero +39 06 89 416 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'estero al +39 06 894 16 300.

1.15. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel periodo di validità dell'Attestato di Rischio, è facoltà del Proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso Veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della Classe di merito di CU certificata da tale Attestato. In assenza di un Attestato di Rischio valido, ma in vigore di un Contratto assicurativo di durata annuale e Premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e Periodo di osservazione del Rischio in corso, il Proprietario-Contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della Classe di merito di CU assegnata al Contratto in essere, in quanto l'osservazione del Rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al Contratto in corso di validità.

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di Assicurazione riguardanti lo stesso Rischio e/o le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza deve essere comunicata al momento della sottoscrizione alla compagnia attraverso e-mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com indicandone altresì le somme assicurate. La mancata comunicazione di cui al precedente periodo, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'Indennizzo. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile). L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché

le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

MODIFICA AL CONTRATTO

1.16. Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al Contratto solo se:

ha già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5; ha già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

In caso di modifica del Contratto:

- » per ciascuna garanzia, la regolazione del Premio relativa alla durata residua della Polizza viene calcolata con la stessa tariffa della Polizza sostituta e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del Premio;
- » non è previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella Polizza sostituta;
- » in caso di integrazione del Premio, il Contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione;
- » in caso di sostituzione per cambio Veicolo, qualora il Contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova Polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura;
- » l'offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella Polizza sostituta è facoltativa per la Compagnia.

Le modifiche che possono essere apportate al Contratto e le relative modalità sono illustrate nella tabella riportata nell'Allegato 2.

1.17. Sostituzione con un altro Veicolo

Cosa succede se cambio il Veicolo?

In corso di Polizza, puoi **sostituire il Veicolo assicurato mantenendo la Classe di merito maturata**. Potrà esserci un adeguamento del Premio e quindi la necessità di effettuare un nuovo pagamento o ricevere un rimborso. Ti invieremo i nuovi documenti contrattuali, validi fino alla fine della Polizza originaria. **Dopo la sostituzione del Veicolo, dovrai distruggere la Carta Verde e il Certificato di Assicurazione.**

La Classe di merito segue sempre le regole di Conservazione della Classe di merito maturata indicate al paragrafo 1.3.

Le garanzie sono operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie sono operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della Polizza, la Compagnia invia al Contraente i nuovi documenti assicurativi.

Il mantenimento della Classe di CU e della relativa "Tabella di Sinistrosità pregressa" contenuta nell'Attestato di Rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.



1.18. Sospensione delle garanzie in corso di Polizza

Posso sospendere la Polizza?

Sì, puoi sospendere le garanzie fino al giorno prima della scadenza della Polizza. La sospensione non comporta il pagamento di alcun onere aggiuntivo.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione se:

- » indica nella richiesta la data di inizio e di fine della sospensione;
- » la durata massima della sospensione, per l'intero periodo di Polizza, è pari a massimo 10 mesi (11 mesi per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico);
- » la Polizza non è mai stata sospesa; la sospensione può essere richiesta 1 sola volta durante la validità della Polizza.

L'Avente diritto può richiedere la sospensione del Contratto inviando la richiesta tramite la propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o chiamando il Servizio di Contact Center dall'Italia al numero +39 06 894 16 360 (*costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante*) o dall'estero al +39 06 894 16 300.

La sospensione ha decorrenza:

- » dalle 24:00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- » dalle ore 24:00 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

La Compagnia comunica alla Banca dati SITA l'interruzione della copertura assicurativa.

1.19. Riattivazione delle garanzie

La data di riattivazione viene comunicata dal Cliente con la richiesta di sospensione e ha effetto dalle ore 24:00 del giorno stesso indicato dal Cliente.

La riattivazione della Polizza è automatica e può essere richiesta anche su un altro Veicolo, secondo quanto indicato nel paragrafo 1.17 Conservazione della Classe di merito maturata. Nel caso in cui, in seguito alla Sostituzione/Riattivazione, i dati indicati in Polizza cambino, il Premio potrebbe variare. In questo caso il Contraente riceverà un preventivo, che potrà acquistare direttamente tramite sito www.telepassassicura.com

Per tutta la durata della sospensione rimane sospeso anche il Periodo di osservazione relativo alle regole evolutive della Classe di merito (formula Bonus Malus). Il Periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

La scadenza della Polizza viene prorogata per un periodo pari a quello della sospensione.

L'Avente diritto può richiedere di anticipare o posticipare la data di riattivazione del Contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o chiamando il Servizio di Contact Center dall'Italia al numero +39 06 894 16 360 (*costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante*) o dall'estero al +39 06 894 16 300 o inviando una mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com

Termini per la richiesta di posticipo della riattivazione:

- a) **10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso;
- b) **5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, per **autoveicoli d'epoca** e di **interesse storico e collezionistico** iscritti negli appositi registri.

La Polizza viene riattivata in base alla tariffa vigente nel Contratto al momento della sospensione, se Contraente e Proprietario rimangono invariati.

Il Premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul Premio della Polizza riattivata.

Se il Contraente chiede la risoluzione del Contratto per comprovata Alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione del Veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione della Polizza, la Compagnia rimborsa la parte di Premio relativa alla R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso (relativo, quindi, ai giorni di Polizza che rimangono fino alla scadenza di Polizza). Il rimborso del Premio è effettuato al netto dell'imposta e del contributo sanitario nazionale. Il Contraente può ottenere il rimborso del Premio anche successivamente, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

1.20. Trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del Veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Compagnia. Il trasferimento di proprietà del Veicolo determina uno dei seguenti effetti:

- a) **Sostituzione con altro Veicolo:** la persona che perde la proprietà del Veicolo può chiedere che il Contratto sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà della medesima tipologia del Veicolo alienato. La Compagnia rilascia i nuovi documenti assicurativi e procede all'eventuale aumento o diminuzione del Premio.
- b) **Cessione del Contratto:** la richiesta di cessione di Contratto deve avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro massimo 7 giorni.

In tal caso, la Compagnia invia al Cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Cessionario avrà diritto a mantenere la Classe CU, risultante dall'ultimo Attestato di Rischio maturato sino alla scadenza del Contratto ceduto. **Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'Attestato di Rischio al Cessionario.** Per assicurare lo stesso Veicolo, il nuovo Proprietario deve stipulare una nuova Polizza a cui viene assegnata la Classe di merito CU 14, secondo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Il Contraente deve distruggere la Carta Verde e il Certificato di Assicurazione. In caso contrario la Compagnia esercita azione di Rivalsa per gli importi pagati a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.

- c) **Risoluzione del Contratto**, come indicato al successivo paragrafo 1.21.



1.21. Risoluzione del Contratto

1) Il Contratto può essere risolto:

- » su richiesta del Contraente, in caso di comprovata cessazione del Rischio per vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo. Il Contratto è risolto dalle ore 24:00 del giorno in cui il Veicolo è stato alienato;
- » in caso di Furto o di Appropriazione indebita. Il Contratto è risolto dal giorno successivo alla data della Denuncia presentata alle Autorità competenti; il Contraente deve inviare alla Compagnia copia della Denuncia di Furto;
- » per mutuo consenso tra la Compagnia ed il Contraente, se non ci sono Sinistri di qualsiasi tipo. Il Contratto è risolto dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale contenente la dichiarazione del Contraente di aver distrutto il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.

In tutte le ipotesi sopra indicate, in presenza di regolarità amministrativa e contabile del Contratto, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di Premio R.C. Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso avviene tramite bonifico bancario oppure con accredito su carta di credito.

Fatto salvo il caso di Furto, il Contraente è tenuto a distruggere il Certificato e la Carta Verde in suo possesso. Il rimborso del Premio pagato e non goduto viene calcolato dalla data della consegna in conto vendita del Veicolo e viene effettuato solo dopo la ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il Contratto deve essere risolto in caso di:

- » Decesso del Proprietario del Veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il *de cuius* al momento del decesso.

Se il Contraente di Polizza è una persona diversa dal Proprietario del Veicolo, il rimborso viene effettuato a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
- Certificato di morte.

- » Decesso del Proprietario del Veicolo e Contraente della Polizza.

Se vi è regolarità amministrativa e contabile del Contratto, La Compagnia rimborsa all'erede la parte di Premio relativa a tutte le garanzie presenti nel Contratto al netto dell'imposta e del contributo SSN. Il rimborso è effettuato a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, accompagnata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde;
- Certificato di morte;
- documento comprovante la qualità di erede.

1.22. Recesso del Contratto su richiesta del Contraente (diritto di ripensamento)

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del Contratto (art. 67-*duodecies* del Codice del Consumo), senza penali e senza dover indicare il motivo se in corso di Polizza non è avvenuto alcun Sinistro.

La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto, al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in Polizza alle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.

In caso di recesso prima della data di decorrenza del Contratto, La Compagnia restituisce il Premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Il Contraente, per esercitare tale diritto dovrà dare comunicazione a **Telepass Assicura S.r.l.** tramite **raccomandata A/R indirizzata verso Viale Don Luigi Sturzo, nr. 45 - 20154 Milano**, oppure tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com allegando il Modulo, scaricabile direttamente dall'Area riservata, Sezione "Documenti" compilato e sottoscritto.

1.23. Rinnovo del Contratto (prosecuzione del Contratto)

La Polizza non prevede tacito rinnovo.

La Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del Contratto per un'ulteriore annualità. Il Premio da versare sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di Polizza la tariffa, le limitazioni e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della Classe di Bonus Malus e del Valore commerciale a quella data attribuito al Veicolo da Quattroruote.

1.24. Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00**:

- » **Servizio Clienti:** +39 06 89 416 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o +39 06 8947 63000 dall'Estero
- » **Servizio Sinistri:** +390236617010

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.

Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarcelo attraverso:

- » form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- » posta all'indirizzo **Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI)**.

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori alla sezione Reclami.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di



1. Norme Generali

gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e dia riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

1.25. Regime fiscale

Alle garanzie presenti in Contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%
FURTO E INCENDIO	13.50%
CRISTALLI	13.50%
INFORTUNI DEL CONDUCENTE	2.50%
TUTELA GIUDIZIARIA	12.50%
ASSISTENZA STRADALE	10.00%
RINUNCIA ALLA RIVALSA	23.00%

* comprensivo del contributo SSN del 10.50%

(!) AVVERTENZA: in base all'art.17 del D. Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le Province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di Residenza del Proprietario del Veicolo consultare il sito internet del governo www.finanze.gov.it

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

1.26. Riparazione del Veicolo

In caso di Sinistro con danni al Veicolo, l'Assicurato o il Contraente, ha la possibilità di recarsi presso una delle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia per la riparazione del Veicolo (elenco delle Carrozzerie disponibile alla pagina <https://telepassassicura.telepass.com/Sinistri-auto->

[verti/carrozzerie-convenzionate](#)), anche se non è stata selezionata l'Opzione "Ripara Top".

Le Carrozzerie convenzionate sono responsabili della riparazione del Veicolo e dell'erogazione di ogni eventuale servizio aggiuntivo da loro fornito.

Se la riparazione del Veicolo è considerata antieconomica perché i costi di riparazione superano il suo Valore commerciale al momento del Sinistro, viene corrisposto un importo pari al Valore commerciale del Veicolo, al netto del valore del Relitto che viene stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o, in mancanza, da parte di un suo perito fatto salvo quanto normato al paragrafo 3.8 per i soli danni al Veicolo.

1.27. Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

La Compagnia, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008, gestisce la richiesta di accesso agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti, tramite lettera Raccomandata alla Residenza del Contraente/Assicurato.

L'interessato – Contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a Sinistri.telepass@verti.it (posta elettronica ordinaria) richiesta scritta contenente l'indicazione del Sinistro al quale la stessa si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di Assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, Polizza di Assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il Cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostantivi all'accettazione della richiesta.

1.28. Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro R.C. Auto, il Contraente deve informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne viene a conoscenza. È possibile denunciare un Sinistro chiamando il numero 0236617010 oppure inviando una e-mail a Sinistri.telepass@verti.it

In alternativa, si può inviare una comunicazione scritta a **Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)**.

Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di Incidente), anche se non firmato dalla controparte. Il Modulo blu/CAI permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del Sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia interamente responsabile del Sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del Sinistro.

Durante la Denuncia telefonica Verti indica le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Per la Denuncia di Sinistro per le garanzie diverse dalla R.C. Auto è necessario informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando il Contraente ne viene a conoscenza chiamando il numero



0236617010 oppure in alternativa invia una e-mail all'indirizzo Sinistri.telepass@verti.it

In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

1.29. Incidenti stradali con controparti estere

Dopo aver sporto Denuncia telefonica chiamando il numero 0236617010, l'Assicurato, dovrà procedere come di seguito indicato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto, se il Veicolo assicurato rimane coinvolto sul territorio italiano in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure tramite PEC a uci@pec.ucimi.it

L'UCI, ricevuta la richiesta, comunica il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

In caso di Sinistro R.C. Auto, se il Veicolo assicurato è coinvolto sul territorio estero in un Incidente con un Veicolo con targa estera, l'Assicurato deve inviare la richiesta di Risarcimento al Bureau dello Stato dove è avvenuto l'Incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Se il Veicolo estero coinvolto nell'Incidente è immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di Risarcimento può essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarle l'impresa di Assicurazione corretta, l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro informazioni sito internet <https://portale.consap.it>

Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

1.30. Incidente con controparte non identificata o non assicurata e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada)

In caso di Sinistro R.C. Auto avvenuto con un Veicolo:

- » non assicurato;
- » non identificato;
- » Assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- » in Circolazione contro la volontà del Proprietario;
- » spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il Sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del Veicolo;
- » estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso Veicolo.

Dal 2003 la CONSAP, che gestisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE), agevolando le persone lese residenti in Italia a ottenere il Risarcimento dei danni subiti a seguito di un Sinistro R.C. Auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.31. Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

1.32. Foro competente

In caso di controversie, il foro competente sarà quello del luogo di Residenza o della sede legale del Contraente.

1.33. Sanction clause

La Compagnia è esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire o indennizzare qualsiasi richiesta di Risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione prevista nella Polizza se e nella misura in cui la copertura, il pagamento del Risarcimento o dell'Indennizzo o l'esecuzione della prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni previste da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale o economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1.34. Rinvio alle norme di legge

Il Contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

1.35. Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al Risarcimento dei danni provocati dalla Circolazione di veicoli a motore è di 2 anni (art. 2947 del Codice Civile), salvo che il fatto costituisca reato e che per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal Contratto di Assicurazione, compreso quello al Risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di questi (art. 2952 del Codice Civile) e dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.



2. Responsabilità Civile Auto

2. Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel Contratto quale garanzia principale, obbligatoria per legge per poter circolare con il tuo Veicolo.

La Compagnia si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, sono eventualmente dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente arrecati a terzi, dalla Circolazione del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza.

La garanzia R.C. Auto copre i danni causati dalla Circolazione a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

La garanzia Responsabilità Civile Auto prevede il seguente massimale:

» **€ 10.000.000 per i danni alle persone e alle Cose.**

La Polizza è stipulata in forma Bonus Malus che prevede:

- » riduzioni di Premio in assenza di Sinistri nel Periodo di osservazione;
- » maggiorazioni di Premio in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione o nel caso in cui la Compagnia, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, riceva indicazione da un'altra Compagnia di Assicurazione che il Veicolo è stato coinvolto in Sinistri, per i quali è stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato con pagamento di Risarcimenti fuori dal Periodo di osservazione.

2.1. Soggetti esclusi

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dalla garanzia R.C. Auto:

- » **il Conducente del Veicolo responsabile del Sinistro**, per i danni a persone e a Cose;
- » **il Proprietario del Veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- » **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi) del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di Veicolo in leasing, per i danni a Cose;
- » **gli affiliati, i parenti e gli affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del Veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per Veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a Cose;
- » **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi se a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti legittimi (naturali o adottivi), gli affiliati, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a Cose.

2.2. Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un Premio aggiuntivo

Ci sono delle condizioni aggiuntive nella tua Polizza: vediamole in dettaglio.

» Responsabilità civile trasportati

La Polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati se procurano involontariamente danni a terzi durante la Circolazione del Veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al Veicolo assicurato e agli altri occupanti del Veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in Polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

A parziale deroga di quanto già disposto al successivo paragrafo 2.8, la Compagnia **limita la Rivalsa fino ad un massimo di € 2.500** nei confronti del Proprietario e del Conducente del Veicolo assicurato se il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, omette involontariamente di:

- rinnovarla, ma ne **ottiene il rinnovo entro 6 mesi dalla data del Sinistro**;
- effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne **ottiene il rilascio entro 6 mesi dalla data del Sinistro**.

» Veicolo con revisione scaduta

Nel caso in cui il Veicolo non è stato revisionato nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del Veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, la Compagnia **limita la Rivalsa fino ad un massimo di € 2.500 se la revisione è eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista**.

» Traino rimorchio

La garanzia R.C. Auto copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, se effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle indicazioni riportate sui documenti di Circolazione del Veicolo assicurato.

OPZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C. AUTO (APPLICABILI E OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL TESTO DELLA POLIZZA)

2.3. Rinuncia alla Rivalsa (opzione con pagamento di un Premio aggiuntivo)

A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione al paragrafo 2.8 "Esclusioni e Rivalsa", se il Veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza, **solo ed esclusivamente per il primo Sinistro**, la Compagnia si impegna a non esercitare il diritto di Rivalsa a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico.

La garanzia non è operante se il primo Sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.



ESEMPIO RIVALSA EBBREZZA

La Compagnia può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente in stato di ebbrezza, solo per il primo Sinistro, la Compagnia rinuncia a richiederti quanto pagato a terzi per il Risarcimento del danno provocato dalla Circolazione del Veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza.

Per i Sinistri successivi che si dovessero verificare in stato di ebbrezza del Conducente la Compagnia applicherà la Rivalsa totale richiedendo interamente la restituzione delle somme corrisposte a terzi.

2.4. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica – opzione con sconto sul Premio)

Se il Contratto è stato sottoscritto con l'Opzione "Ripara Top", è riconosciuto uno sconto immediato sul Premio R.C. Auto di Polizza, ai sensi dell'art.14 del DPR 254/2006.

L'Opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al Veicolo conseguenti a Sinistri:

- » che rientrano nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto (CARD) prevista dal Codice delle Assicurazioni;
- » in cui non si registri la colpa totale dell'Assicurato (ovvero l'Assicurato è pienamente responsabile del danno);
- » con soli danni al Veicolo o con danni al Veicolo e a persone, ma limitatamente ai danni al Veicolo;
- » la riparazione del Veicolo non risulti antieconomica.

Con l'Opzione "Ripara Top", in caso di Sinistro, relativo alla garanzia R.C. Auto e alle eventuali garanzie opzionali, l'Assicurato dovrà rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con la Compagnia o altra società eventualmente indicata dalla Compagnia che procederà alla riparazione del mezzo.

La carrozzeria convenzionata potrà essere individuata attraverso il Servizio Sinistri Verti al numero 0236617010 o utilizzando il sito internet <https://telepassassicura.telepass.com/Sinistri-auto-verti/carrozzerie-convenzionate>

L'Assicurato deve:

- » denunciare il Sinistro, come indicato al paragrafo 2.9;
- » consegnare agli addetti della Carrozzeria una copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla Polizza e al Sinistro e anche l'eventuale ulteriore documentazione richiesta che sia necessaria per la gestione del Sinistro.

(!) AVVERTENZE:

Se l'Assicurato decide di:

- » non riparare il Veicolo;
- » far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Compagnia, non rispettando l'impegno preso con la clausola relativa all'Opzione "Ripara Top" sottoscritta, la Compagnia riconosce un Risarcimento pari all'importo che avrebbe corrisposto direttamente al

riparatore convenzionato per ripristinare il Veicolo danneggiato. Dal Risarcimento sono comunque escluse eventuali spese di noleggio di un Veicolo sostitutivo, riparazioni non relative al danno causato dal Sinistro in copertura nonché eventuali spese di patrocinio.

Viene meno l'obbligo per l'Assicurato di rivolgersi a una Carrozzeria convenzionata se la Carrozzeria convenzionata più vicina si trova a più di 20 chilometri di distanza:

- » dall'indirizzo di Residenza del Contraente, se il Cliente ha cambiato Residenza durante l'anno assicurativo, successivamente all'emissione della Polizza;
- » dal luogo di accadimento del Sinistro, se il Veicolo non è nelle condizioni di circolare.

ESEMPIO RIPARAZIONE CARROZZERIA NON CONVENZIONATA

Importo fattura di riparazione della carrozzeria non convenzionata: € 1.500

Importo che la Compagnia avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato, al netto di eventuali Scoperti o Franchigie e/o Degrado previsti dalla garanzia colpita dal Sinistro e indicate sulla scheda di Polizza: € 1.000. Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia all'Assicurato: € 1.000.

Importo che l'Assicurato verserà alla carrozzeria non convenzionata: € 500

Resta inteso che, se emerge un concorso di colpa dell'Assicurato, dopo la riparazione del Veicolo presso la Carrozzeria Convenzionata, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere alla Carrozzeria convenzionata, i costi a suo carico in proporzione alla quota di responsabilità attribuitagli.

In caso di decurtazioni a seguito dell'applicazione di eventuali franchigie o Scoperti e decurtazioni per IVA recuperabile o Degrado previsti dalle Condizioni Contrattuali di Polizza, l'Assicurato deve corrispondere alla Carrozzeria convenzionata l'eventuale differenza tra il costo delle riparazioni e l'ammontare dell'Indennizzo.

In ogni caso, se il danno accertato equivale o supera il Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, il Risarcimento verrà liquidato in misura pari al Valore commerciale del Vicoletto assicurato al netto del valore del Relitto.

L'Opzione prevede i seguenti vantaggi per il Cliente, forniti dalle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia:

- » auto sostitutiva gratuita, la cui richiesta può avvenire dopo l'autorizzazione della riparazione e previa verifica della disponibilità tramite appuntamento, per il tempo necessario all'intervento tecnico di riparazione;
- » ritiro e riconsegna del Veicolo se la vettura è Marcante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal domicilio del danneggiato);
- » ritiro sul luogo dell'Incidente se la vettura non è Marcante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal luogo del Sinistro);
- » valutazione diretta del danno presso la Carrozzeria convenzionata;
- » gestione dei costi di riparazione da parte della Compagnia senza necessità di anticipi da parte del Cliente (eventuali costi a carico del Cliente - es.



- responsabilità concorsuale e/o Franchigie - vengono comunicati prima dell'inizio delle riparazioni e dovranno essere pagate al ritiro del Veicolo);
- » non applicazione del Degrado d'uso al Veicolo su eventuali pezzi da sostituire;
 - » priorità di intervento per la riparazione del Veicolo;
 - » lavaggio esterno del Veicolo prima della riconsegna.

2.5. Conducente di età inferiore a 23 anni

La garanzia R.C. Auto è valida nei casi in cui alla guida del Veicolo vi sia un conducente di almeno 23 anni di età (Opzione Guida Esperta). Il Contraente può comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida selezionando l'Opzione Guida Libera all'atto della stipula del Contratto.

Se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti maggiori di 23 anni, la Compagnia può esercitare il proprio diritto di Rivalsa per le somme pagate a terzi ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni. Solo per il primo Sinistro, la Rivalsa è limitata fino a un massimo di € 5.000. La Compagnia non esercita il diritto di Rivalsa se il Veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da un addetto alla riparazione del Veicolo nell'esercizio delle sue funzioni oppure se l'Assicurato ha perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente perseguitabile (Furto).

ESEMPIO RIVALSA PER GUIDA < 23 ANNI: € 5.000

La Compagnia può esercitare Rivalsa nei confronti dell'Assicurato per recuperare, in tutto o in parte, le somme versate ai terzi danneggiati per il Risarcimento del danno quando l'Incidente è avvenuto in violazione delle regole del Contratto. Per esempio, se al momento del Sinistro il Veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 23 anni e nella Polizza risultano autorizzati alla guida solo i conducenti di età maggiore di 23 anni, la Compagnia richiede la restituzione di € 5.000 se quanto corrisposto ai terzi danneggiati a titolo di Risarcimento è pari o superiore a questo importo.

2.6. Estensione territoriale

La garanzia R.C. Auto è operante nei seguenti Stati:

- » Repubblica Italiana;
- » Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
- » Stati aderenti all'Unione Europea;
- » Andorra, Bosnia Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Principato di Monaco, Regno Unito, Serbia e Svizzera;
- » altri Stati elencati (non barrati) nel Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio.

Se la Polizza non è più valida o è stata sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente deve distruggerla. **La Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente pagato a terzi a causa del mancato rispetto di tale obbligo.**

2.7. Gestione delle vertenze

La Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, **fino a quando ne ha interesse**, in tutte le sedi dove si discute del Risarcimento del danno, incaricando, se necessario, legali o tecnici.

La Compagnia ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

2.8. Esclusioni e Rivalse

La garanzia R.C. Auto non è valida:

- » se il conducente non è abilitato alla guida, come da disposizioni in vigore, salvo quanto indicato al paragrafo 2.2;
- » se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di Circolazione, per i danni ai terzi trasportati;
- » se il Veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti a cui è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche, salvo quanto previsto al paragrafo 2.3;
- » se il Veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge;
- » se il conducente ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta. La Rivalsa è limitata a € 5.000 solo per il primo Sinistro;
- » se il Veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- » in caso di dolo del conducente;
- » nel caso di Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il Veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
- » per i danni causati a terzi da Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- » se il Veicolo assicurato non è abilitato alla Circolazione perché non è in regola con le norme relative alla revisione, salvo quanto indicato nel paragrafo 2.2;
- » nel caso di Veicolo con targa prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- » in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui è applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita il diritto di Rivalsa per le somme che ha eventualmente dovuto pagare a terzi.



2.9. Norme per la liquidazione dei danni

Procedura per il Risarcimento del danno

Per i Sinistri avvenuti a partire dal 1° febbraio 2007 si applica la procedura di Risarcimento diretto nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. La Compagnia risarcisce il proprio Assicurato non responsabile, in tutto o in parte, per i danni subiti in caso di Incidente.

Per tale motivo devi richiedere il Risarcimento del danno direttamente alla Compagnia e non all'assicuratore del Veicolo responsabile.

La Card si applica se:

- » il Sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli;
- » il conducente riporta lesioni sino al 9% d'Invalidità permanente;
- » il luogo di accadimento del Sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- » i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'Assicurazione obbligatoria della R.C. Auto e aderiscono al sistema del Risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la formulazione dell'offerta da parte della Compagnia, conteggiati dalla data di ricezione richiesta di Risarcimento danni completa di tutta la documentazione prevista dalla legge, sono:

- » 30 giorni, per i danni al Veicolo e alle Cose, ma solo se è stata sottoscritta la CAI (Modulo di constatazione amichevole) da entrambi i conducenti;
- » 60 giorni se il modulo CAI è firmato solo dal Conducente e si sono verificati danni a Cose o al Veicolo;
- » 90 giorni, per i Sinistri con danni alle persone.

La Compagnia si impegna ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

2.10. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un Sinistro R.C. Auto

Al fine di evitare le maggiorazioni di Premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del Sinistro sull'Attestazione dello stato del Rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente deve inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento.

La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet www.consap.it indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it

La Compagnia ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.

Per rimborsare i Sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente può contattare il Servizio Sinistri

chiamando lo 02.83967100, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.



3. Danni al Veicolo

3. Danni al Veicolo

Le garanzie descritte in questa sezione sono acquistabili, con pagamento di un Premio aggiuntivo, solo insieme alla garanzia R.C. Auto e sono valide solo se riportate nella Scheda di Polizza.

Ogni garanzia prevede, per ciascun Sinistro, l'applicazione di uno Scoperto e di un minimo o di una Franchigia da te scelti in fase di preventivo: trovi tutto indicato nella Scheda di Polizza.

3.1. Furto e Incendio

Nei limiti e alle condizioni che seguono, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato:

- » da Incendio non doloso con sviluppo di fiamma, Azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;
- » a seguito di Furto totale o parziale, consumato o tentato e Rapina; i danni compresi sono:
 - danni causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso con esclusione di Furto di singole parti, Accessori di serie, Optional e/o parti di ricambio;
 - danni diretti da Circolazione conseguenti al Furto o alla Rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici.

Sono compresi i danni agli Accessori di serie e anche agli Optional, se sono indicati nella fattura di acquisto e il loro valore è riportato sulla Scheda di Polizza.

I danni agli Apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e stabilmente fissati al Veicolo e i danni causati al Veicolo a seguito della loro asportazione, vengono indennizzati **solo fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.**

La Somma assicurata è pari al Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

SCOPERTO E MINIMO, indicati in Polizza:

- » **Scoperto 20% e Minimo € 300**

ESEMPIO 1 SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO

Danno: € 10.000

Scoperto: 20% con Minimo € 300

Calcolo Indennizzo: il 20% di € 10.000 è pari a € 2.000, che è superiore al Minimo previsto, ovvero € 300; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 2.000.

Indennizzo: € 8.000

ESEMPIO 2 SCOPERTO E MINIMO DI SCOPERTO

Danno: € 1.000

Scoperto: 20% con Minimo € 300

Calcolo Indennizzo: il 20% di € 1.000 è pari a € 200, che è inferiore al Minimo previsto, ovvero € 300; perciò, in questo caso, dal danno per calcolare l'Indennizzo verrà decurtato € 300 verrà decurtato.

Indennizzo: € 700

3.2. Garanzia Cristalli

La garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per riparare o sostituire i cristalli del Veicolo assicurato a seguito di rottura determinata da

► **Telepass**

Assicura



causa accidentale o da terzi durante la Circolazione, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato nella Polizza.

La garanzia Cristalli prevede un Massimale annuo pari a € 500 e per ciascun Sinistro, l'applicazione di una Franchigia pari agli importi di seguito indicati.

Qualora la riparazione avvenga presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive:

- » **Riparazione Franchigia € 0**
- » **Sostituzione Franchigia € 100**

Qualora la riparazione non venga effettuata presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:

- » **Riparazione: Franchigia € 50**
- » **Sostituzione: Franchigia € 200**

ESEMPIO: FRANCHIGIA

Danno: € 1.000

Massimale: € 500

Franchigia: € 100

Calcolo Indennizzo: la Franchigia viene dedotta dall'importo del danno, ovvero € 1.000 portando il danno potenzialmente risarcibile a € 900; essendo però il Massimale pari a € 500, il rimborso spettante coincide con tale importo

Indennizzo: € 500

ESEMPIO: FRANCHIGIA

Danno: € 400

Massimale: € 500

Franchigia: € 100

Calcolo Indennizzo: la Franchigia viene dedotta dall'importo del danno, ovvero € 400 portando per il danno indennizzabile a € 300

Indennizzo: € 300

L'elenco e le sedi dei centri convenzionati sono disponibili consultando il sito www.vetrocar.it o chiamando il numero verde 800 008 080; l'elenco e l'ubicazione dei centri Glass Drive è disponibile consultando il sito www.glassdrive.it o chiamando numero verde 800 010 606; l'elenco e l'ubicazione dei centri Carglass è disponibile consultando il sito www.carglass.it o chiamando numero verde 800 360036; l'elenco e l'ubicazione dei centri DoctorGlass è disponibile consultando il sito www.doctorglass.com/trova-centro o chiamando numero verde 800 101010.

3.3. Esclusioni e limitazioni per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli

Se non espressamente previsto, l'Assicurazione non copre i danni di seguito riportati.

Garanzie Furto, Incendio, Cristalli:

- a) **danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;**
- b) **danni a seguito di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Danneggiamento volontario compreso l'Incendio doloso;**
- c) **danni avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eventi naturali di qualunque tipo, mareggiate, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta accidentale o sovraccarico di neve, ghiaccio e grandine;**



3. Danni al Veicolo

- d) danni causati da: sviluppo di energia nucleare o radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno;
- e) danni determinati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge, dei loro dipendenti o persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo;
- f) danni agli apparecchi fonoaudiovisi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al Veicolo e quelli causati a parti del Veicolo in seguito alla loro asportazione;
- g) danni verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi i danni verificatesi dalla Circolazione del Veicolo in piste o circuiti privati;
- h) danni indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del Veicolo, qualunque ne sia la causa;
- i) danni subiti dal Veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, se non sono stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- j) danni avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero in aree al di fuori delle strade carrozzabili pubbliche e private (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);
- k) danni conseguenti ad Appropriazione indebita;
- l) danni causati da bruciature, Irraggiamento termico o fenomeno elettrico, non seguiti da Incendio;
- m) danni riportati durante la Circolazione in zone allagate, compresi quelli al motopropulsore.

La garanzia **Furto e Incendio** non opera altresì in caso di: mancata chiusura del Veicolo, Furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del Veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia **Incendio e Furto** non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del Veicolo assicurato in caso di Furto della targa.

Per la garanzia **Cristalli** non sono invece indennizzabili:

- n) vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni;
- o) rigature e segnature;
- p) danni derivanti da Furto o Danneggiamento volontario;
- q) danni connessi ad operazioni di applicazione/ sostituzione o riparazione dei cristalli.

3.4. Garanzie aggiuntive, sempre valide quando operano almeno le garanzie Furto e Incendio

In aggiunta all'Indennizzo del Sinistro, la Compagnia risarcisce altre spese o beni danneggiati nei seguenti casi:

- » **FURTO TOTALE CON RITROVAMENTO**, sono risarcite, fino a un massimo di € 260, le spese sostenute per il parcheggio e per la custodia del Veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della

► **Telepass**

Assicura



comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento;

- » **SINISTRO DA CIRCOLAZIONE**, sono risarcite, fino ad un massimo di € 520, le spese necessarie per la sostituzione o il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dell'impianto Antifurto, salvo che siano state risarcite dal responsabile del Sinistro e che sia provata la loro sistemazione.

3.5. Adeguamento automatico della Somma assicurata e del Premio

A ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, la Compagnia adegua in modo automatico la Somma assicurata in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. In caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote, nel preventivo di rinnovo, viene proposto un valore del Veicolo che tiene in considerazione il suo deprezzamento.

3.6. Riduzione e integrazione della Somma assicurata

In caso di Sinistro parziale, la Somma assicurata della sola garanzia interessata è ridotta, con effetto immediato, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto fino al termine dell'annualità assicurativa in corso.

Le presenti disposizioni non si applicano alla garanzia Cristalli.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI

L'Indennizzo è pagato dopo la ricezione della documentazione richiesta

Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

DANNI

3.7. Riparazioni

L'Assicurato non può riparare il Veicolo senza aver ricevuto l'assenso dalla Compagnia, salvo per le riparazioni di prima urgenza, ossia quelle necessarie per poter portare il Veicolo danneggiato presso la carrozzeria o all'officina idonea più vicina.

La Compagnia può far eseguire direttamente le riparazioni necessarie per il ripristino del Veicolo danneggiato o sostituire il Veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l'Indennizzo. Può anche subentrare nella proprietà residua del Veicolo corrispondendo all'Assicurato il valore al netto degli Scoperti o Franchigie eventualmente previste dal Contratto.

3.8. Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

- » se la Perdita totale del Veicolo si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, l'ammontare del danno è pari al Prezzo d'acquisto del Veicolo come risultante dalla fattura di vendita, con il limite della Somma assicurata;
- » se la Perdita totale del Veicolo si verifica successivamente ai primi 6 mesi, l'ammontare del danno è determinato dal Valore commerciale al momento del Sinistro con il limite della Somma assicurata.



3. Danni al Veicolo

Danno parziale

In caso di Danno parziale l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni o delle sostituzioni, con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, **entro il limite massimo del 50%** come da tabella sotto riportata, salvo particolari condizioni di usura. Se però il Veicolo è assicurato per il relativo Prezzo d'acquisto e il Sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il Degrado non verrà applicato, **salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore, linea di scarico e suoi componenti.**

Tabella Degrado dalla data di prima immatricolazione del Veicolo

VETUSTÀ DEL VEICOLO	% DEGRADO
0 -12 mesi	10%
Maggiore di 12 mesi fino a 24 mesi	30%
Maggiore di 24 mesi fino a 36 mesi	20%
Maggiore di 36 mesi fino a 48 mesi	40%
Maggiore di 48 mesi	50%

ESEMPIO: APPLICAZIONE DEGRADO

Costo della sostituzione della parte danneggiata: € 1.000

Degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del Veicolo: 20%

Rimborso: € 800, che è l'ammontare del danno detratta la percentuale di Degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.

A questo importo andranno detratti anche eventuali Scoperti e Franchigie presenti.

Al momento del Sinistro:

- » se il Valore commerciale del Veicolo è superiore a quello assicurato, l'Indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra questi valori;
- » se il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al Valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come Perdita totale nel limite della Somma assicurata.

In ogni caso:

- » i danni agli Apparecchi fonoaudiovisivi non di serie ma stabilmente fissati al Veicolo, e i danni causati al Veicolo in seguito alla loro asportazione, **vengono indennizzati fino al 5% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro, ma è richiesta l'esibizione della fattura di acquisto;**
- » nella determinazione del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. se la richiesta è supportata da fattura o ricevuta fiscale. Se l'Assicurato è un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge, il danno viene liquidato al netto dell'IVA;
- » non può essere indennizzata una somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.4 Garanzie aggiuntive;
- » **dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali Scoperti e franchigie indicate nella Scheda di Polizza, il costo della revisione, in caso di mancata revisione del Veicolo;**
- » non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo durante la sua riparazione.



Assicura



3.9. Norme per la Liquidazione dei danni

Furto totale o Rapina:

Documenti da inviare alla Compagnia:

- » Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo;
- » Denuncia di Furto, in copia, presentata all'Autorità, con indicazione se, al momento del Furto, all'interno del Veicolo era presente la Carta di Circolazione o il DUC (Documento unico di Circolazione). Se la Denuncia è in lingua straniera, deve essere fornita anche la traduzione;
- » Certificato di proprietà digitale se il Veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020, con riportata l'indicazione della perdita di possesso;
- » Carta di Circolazione o DUC (Documento unico di Circolazione), in originale, a meno che non sia stato sottratto con il Veicolo;
- » Certificato cronologico, in originale, con l'iscrizione della perdita di possesso;
- » Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di Accessori non di serie;
- » Procura speciale a vendere dell'intestatario del Veicolo al P.R.A. con autentica notarile;
- » Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
- » Piano di ammortamento (nel caso il Veicolo sia locato in leasing e la Somma assicurata comprenda l'IVA);
- » dichiarazione di impegno fornita dalla Compagnia.

Furto parziale o danni parziali da Rapina

Per l'Indennizzo per Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla Denuncia di Sinistro:

- » Denuncia di Furto tentato o di Rapina tentata del Veicolo Assicurato, in copia, presentata alle Competenti Autorità. Se l'evento si verifica all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- » Verbale di ritrovamento del Veicolo Assicurato, in caso di Furto Totale con successivo ritrovamento;
- » Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie.

Incendio totale:

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Perdita totale del Veicolo, è necessario inviare:

- » Denuncia di Incendio, in copia, presentata all'Autorità Competente e, se intervenuti, copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Se l'evento avviene all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- » Certificato cronologico in originale con l'iscrizione della radiazione al PRA;
- » Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del Veicolo e l'esistenza di Accessori non di serie;
- » Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del Veicolo;
- » **la Compagnia può richiedere all'Assicurato i dispositivi originali di avviamento del Veicolo e il Certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale attestante che il relativo procedimento**



3. Dannai al Veicolo

penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Incendio Parziale

Per l'Indennizzo della garanzia Incendio con Danno Parziale, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e inviare la seguente documentazione:

- » Denuncia presentata alle Competenti Autorità, in copia. Se l'evento si verifica all'estero, la Denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;
- » Verbale dei Vigili del fuoco, se intervenuti;
- » Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie;
- » Tutte le chiavi originali o i dispositivi di avviamento del Veicolo.

La Compagnia può richiedere all'Assicurato il Certificato di chiusa inchiesta rilasciato dal Tribunale, che attesta che il relativo procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la Compagnia si impegna a formulare congrua offerta per l'Indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il Sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti.

La Compagnia si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'Indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso Rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro, l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

3.10. Opzione Ripara Top (Risarcimento in forma specifica)

Se il Contratto è stato sottoscritto con l'Opzione Ripara Top, è riconosciuto uno sconto immediato applicato sul Premio R.C. Auto di Polizza.

L'Opzione è valida unicamente per la riparazione di danni al Veicolo conseguenti a Sinistri: R.C. Auto - Furto e Incendio. Pertanto, relativamente alle garanzie sopra indicate l'assicurato si impegna a far riparare l'auto presso una Carrozzeria Convenzionata.

L'Assicurato:

- » ferma l'applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti se previsti dal Contratto, si impegna a far eseguire la riparazione del Veicolo assicurato presso una delle Carrozzerie convenzionate che potrà essere individuata attraverso il Servizio Sinistri Verti al numero 0236617010 o utilizzando il sito internet

- » deve comunicare agli addetti della Carrozzeria i dati relativi alla Polizza e al Sinistro nonché consegnare l'eventuale ulteriore documentazione richiesta necessaria per la gestione del Sinistro.

In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata.

In caso di decurtazioni a seguito dell'applicazione di eventuali Franchigie, Scoperti o decurtazioni per IVA recuperabile o Degrado previsti dalle Condizioni contrattuali di Polizza, l'Assicurato deve corrispondere alla carrozzeria convenzionata l'eventuale differenza tra il costo delle riparazioni e l'ammontare dell'Indennizzo.

ESEMPIO CARROZZERIA CONVENZIONATA

Importo riportato nella fattura di riparazione emessa dalla carrozzeria non convenzionata: € 1.500

Importo che la Compagnia avrebbe corrisposto al riparatore convenzionato, al netto di eventuali Scoperti o Franchigia o Degrado presenti sulla garanzia colpita dal Sinistro e indicate sulla Scheda di Polizza:

€ 1.000.

Indennizzo riconosciuto dalla Compagnia all'Assicurato:

€ 1.000.

Importo che l'Assicurato verserà alla Carrozzeria non convenzionata: € 500

L'Assicurato non è obbligato a rivolgersi a un riparatore convenzionato se la Carrozzeria convenzionata più vicina si trova a più di 20 km di distanza:

- » dall'indirizzo di Residenza del Contraente, se il Cliente ha cambiato Residenza durante l'anno assicurativo, successivamente all'emissione della Polizza;
- » dal luogo di accadimento del Sinistro, se il Veicolo non è nelle condizioni di circolare.

In caso di Sinistro, avvenuto in uno dei Paesi in cui è operante la garanzia assicurativa così come indicato nel paragrafo 1.11, l'Assicurato farà eseguire le riparazioni in Italia presso una delle Carrozzerie convenzionate con l'Impresa o con altra società eventualmente indicata dall'Impresa stessa.

Nei casi in cui:

- » il Veicolo non è Marciante,
- » il Veicolo seppur Marciante non è in condizioni di rientrare in Italia in quanto non idoneo a marciare in sicurezza

viene riconosciuta all'assicurato la possibilità di rivolgersi ad una carrozzeria fuori dal territorio nazionale e di ricevere un Risarcimento pari all'importo fatturato dalla stessa e comunque entro i limiti di copertura previsti dalle garanzie.

(!) AVVERTENZE:

Se l'Assicurato decide di:

- » non riparare il Veicolo,
- » far riparare il Veicolo presso una carrozzeria o autofficina non convenzionata con la Compagnia, non rispettando l'impegno preso con la clausola relativa all'Opzione "Ripara Top" sottoscritta, la Compagnia riconosce un Indennizzo pari all'importo che avrebbe corrisposto direttamente al riparatore convenzionato per ripristinare il



3. Dannai al Veicolo

Veicolo danneggiato. Dall'Indennizzo sono comunque escluse eventuali spese di noleggio di un Veicolo sostitutivo o riparazioni non relative al danno causato dal Sinistro in copertura nonché eventuali spese legali o di patrocinio.

In tutti i casi di riparazione antieconomica del Veicolo assicurato, quando i costi di riparazione superano il suo Valore commerciale al momento del Sinistro, viene liquidato un importo pari al Valore commerciale del Veicolo assicurato, al netto del valore del Relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta web o da parte di un suo perito.

L'Assicurato deve inoltre inviare una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione al PRA.

La Compagnia può anche richiedere l'estratto cronologico e il Certificato di proprietà (CDP) rilasciati dal PRA con annotata la radiazione del Veicolo.

In ogni caso l'Indennizzo non può eccedere il limite della Somma assicurata indicata in Polizza.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- » denunciarlo entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato o ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile. In caso contrario, anche per effetto dell'art. 1915 Codice Civile, la Compagnia può rifiutare il diritto all'Indennizzo o ridurlo, per l'eventuale pregiudizio arrecatole;
- » consegnare alla Compagnia copia della documentazione richiesta necessaria per la gestione del Sinistro;
- » mettere a disposizione della Compagnia il Veicolo assicurato per l'accertamento del danno.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il Sinistro o ridurne le conseguenze (ex art. 1914 del Codice Civile).

L'Opzione prevede i seguenti vantaggi per il Cliente, forniti dalle Carrozzerie convenzionate con la Compagnia:

- » auto sostitutiva gratuita, la cui richiesta può avvenire dopo l'autorizzazione della riparazione e previa verifica della disponibilità tramite appuntamento, per il tempo necessario all'intervento tecnico di riparazione;
- » ritiro e riconsegna del Veicolo se la vettura è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal domicilio del danneggiato);
- » ritiro sul luogo dell'Incidente se la vettura non è Marciante (nella Provincia di ubicazione e comunque entro 20 KM dal luogo del Sinistro);
- » valutazione diretta del danno presso la carrozzeria convenzionata;
- » gestione dei costi di riparazione da parte della Compagnia senza necessità di anticipi da parte del Cliente (eventuali costi a carico del Cliente - es. responsabilità concorsuale e/o Franchigie - vengono comunicati prima dell'inizio delle riparazioni e dovranno essere pagate al ritiro del Veicolo);

- » non applicazione del Degrado d'uso al Veicolo su eventuali pezzi da sostituire;
- » priorità di intervento per la riparazione del Veicolo;
- » lavaggio esterno del Veicolo prima della riconsegna.

3.11. Controversie – Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può avvenire mediante accordo tra le Parti, o, se una di queste lo richiede, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. La decisione dei periti è inappellabile, senza alcuna formalità giudiziaria, ed è presa a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito. La spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.12. Recuperi

Quando l'Assicurato ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- » prima del pagamento dell'Indennizzo, l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dal paragrafo 3.9;
- » dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato potrà decidere se:
 - vendere il Veicolo tramite la Compagnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il Proprietario del Veicolo, inoltre deve fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato, se non è già stata rilasciata. La Compagnia è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - rientrare in possesso del Veicolo restituendo alla Compagnia l'Indennizzo corrisposto (se il Veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente paragrafo 3.9).



4. Infortuni del Conducente

4. Infortuni del Conducente

La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella Scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo. La garanzia prevede il Massimale indicato in Polizza, operante per ogni Sinistro.

4.1. Oggetto

La Compagnia indennizza l'Invalidità permanente o la morte del Conducente del Veicolo assicurato a seguito di Infortuni subiti mentre circola alla guida del Veicolo assicurato. La garanzia opera alle condizioni qui di seguito descritte.

L'Assicurazione comprende anche gli Infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al Veicolo di riprendere la marcia;
- » derivanti da imperizia o negligenza;
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

La garanzia Infortuni del Conducente prevede i seguenti Massimali e Franchigie:

MASSIMALE per morte e Invalidità permanente: € 50.000 e MASSIMALE per rimborso spese da Infortunio € 750.

FRANCHIGIA: 5%, ridotta al 3% se il Conducente indossa i presidi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, al momento del Sinistro.

L'Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per la parte eccedente la Franchiglia.

(!) AVVERTENZE

- » Qualora il conducente, al momento del Sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la Franchiglia sarà ridotta al 3% e verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 3% di Invalidità permanente. Qualora non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di Invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell'intera Somma assicurata.
- » In caso di Invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna Franchiglia.
- » Se la percentuale d'invalidità accertata risulta superiore al 70%, viene indennizzata l'intera Somma assicurata se il Conducente, al momento del Sinistro, utilizzava i presidi di sicurezza obbligatori. In caso di mancato utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori, la somma indennizzabile è pari al 70% della Somma assicurata.

4.2. Esclusioni

Non rientrano nella copertura gli Infortuni subiti dal Conducente che:

- » non è abilitato alla guida secondo le norme e le disposizioni in vigore;
- » ha meno di 23 anni in caso di Opzione Guida Esperta;
- » guida senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore se il Veicolo, adibito ad uso privato, è utilizzato come scuola guida ai sensi della vigente Legge;

- » è in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico uguale o maggiore al limite previsto dalla normativa vigente;
- » è sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e gli è stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada;
- » subisce un Infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o per utilizzo del Veicolo contro la volontà del Proprietario;
- » subisce un Infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie;
- » subisce un Infortunio mentre si trova alla guida del Veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono inoltre compresi gli Infortuni subiti durante la Circolazione in piste o circuiti privati;
- » subisce un Infortunio a seguito di azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di Vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto;
- » subisce un Infortunio in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare;
- » subisce un Infortunio a seguito di suicidio o tentato suicidio;
- » subisce un Infortunio in fase di salita e discesa dal Veicolo;
- » subisce un Infortunio con Invalidità permanente di grado pari o inferiore alla Franchiglia prevista in Polizza;
- » derivanti dalla pratica di Sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata.

Non sono indennizzabili le spese da Infortunio per:

- » lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di Infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- » ernie o infarto;
- » protesi;
- » interventi estetici.

4.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. **Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesistenti (ad esempio menomazioni di qualsiasi origine o tipologia), concorrenti o sopravvenute all'Infortunio.**

4.4. Indennizzo in caso di morte

La Compagnia corrisponde la Somma assicurata agli eredi dell'Assicurato, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del Sinistro, anche successivamente alla scadenza della Polizza. Se il Conducente muore successivamente al pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'Indennizzo previsto per



4. Infortuni del Conducente

il caso morte e quello già pagato per l'Invalidità permanente.

L'Indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'Invalidità permanente.

Se il Conducente, al momento del Sinistro, non utilizza i presidi di sicurezza obbligatori, l'importo assicurato è ridotto del 30%.

4.5. Indennizzo in caso di Invalidità permanente

L'Indennizzo per Invalidità permanente è calcolato sulla Somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

L'Indennizzo per Invalidità permanente viene liquidato per la parte eccedente la Franchigia.

ESEMPIO INDENNIZZO INFORTUNIO

FRANCHIGIA 3% nel caso di utilizzo di presidi di sicurezza

Somma assicurata: € 50.000

Evento: Invalidità permanente accertata Grado di invalidità accertata: 15%

Calcolo Indennizzo: il grado di invalidità è superiore al 3%, che rappresenta la soglia oltre la quale avviene il pagamento del Sinistro in caso di utilizzo dei presidi di sicurezza obbligatori. Verrà perciò liquidato un Indennizzo di € 44.000 (15% IP accertata

- 3% di Franchigia = 12%, percentuale che va moltiplicata alla Somma assicurata € 50.000)

4.6. Indennizzo delle spese di cura per Infortunio

La Compagnia, in caso di Infortuni aventi Invalidità permanente superiore al 5% (3% nel caso il conducente indossi i presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro), rimborsa all'Assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del Sinistro, purché effettuate durante la validità del Contratto e se inerenti all'Infortunio denunciato:

- » trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al Sinistro;
- » trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- » rette di degenza;
- » cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- » visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- » onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Compagnia rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.

Il Massimale rappresenta il massimo rimborso per persona per uno o più Sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.



4. Infortuni del Conducente

TABELLA 1: ANIA

MENOMAZIONI	% Invalidità permanente		
	Arto dominante	==	Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio	==	25	==
Cecità completa bilaterale	==	100	==
Sordità completa monolaterale	==	10	==
Sordità completa bilaterale	==	40	==
Perdita completa della voce	==	30	==
Stenosi nasale assoluta monolaterale	==	4	==
Stenosi nasale assoluta bilaterale	==	10	==
Perdita di un rene	==	15	==
Perdita della milza	==	8	==
Perdita dell'arto superiore	70	==	60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60	==	50
Perdita di tutte le dita di una mano	60	==	50
Perdita del pollice	18	==	16
Perdita dell'indice	14	==	12
Perdita del medio	8	==	6
Perdita dell'anulare	8	==	6
Perdita del mignolo	12	==	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	==	8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano	==	1/3 del dito	==
Perdita della coscia al di sopra della sua metà	==	70	==
Perdita della coscia al di sotto della sua metà	==	60	==
Perdita di tutta la gamba	==	50	==
Perdita di un piede	==	40	==
Perdita di un alluce	==	5	==
Perdita di ogni altro dito del piede	==	1	==
Anchilosì dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole	==	35	==
Anchilosì del ginocchio in estensione completa o quasi	==	25	==
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno	==	15	==
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale	==	12	==
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale	==	5	==
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale	==	10	==
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare	==	10	==
Esiti di frattura di una vertebra sacrale	==	3	==
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente	==	5	==
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo	==	2	==

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancino, saranno applicate al lato Sinistro le percentuali previste per il lato destro. La Perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

4.7. Documentazione richiesta in caso di Sinistro

In caso di Sinistro vengono richiesti il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici e i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

4.8. Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.



5. Tutela Giudiziaria

5. Tutela Giudiziaria

Le garanzie di questa sezione sono valide solo se indicate sulla Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo.

La garanzia Giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

5.1. Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia fornisce all'Assicurato:

- a) **assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di Incidente stradale avvenuto con il Veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada
- b) **assistenza giudiziale** se è indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di Incidente stradale avvenuto con il Veicolo assicurato.

La Compagnia paga o rimborsa:

- » le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del Sinistro non ripetibili dalla controparte;
- » le spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione autorizzata dalla Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4;
- » le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con la Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5;
- » le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- » le spese di giustizia;
- » il Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.º 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia è valida entro i limiti del Massimale previsto e pari a € 15.000 per ciascun Sinistro.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4.

5.2. Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione



Cosa non è compreso nella garanzia Tutela Giudiziaria?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali;
- operazioni di esecuzione forzata, dopo 2 esiti negativi.

Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela Giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a:

- » regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del Sinistro;
- » pagare ogni altro eventuale onere fiscale che si presenta nel corso o alla fine della causa.

5.3. Insorgenza del Sinistro

Ai fini di questa garanzia, per insorgenza del Sinistro si intende:

- » il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento, per le richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali;
- » il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di Contratto per tutte le restanti ipotesi.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per insorgenza del Sinistro si intende la data della prima violazione.

La garanzia assicurativa copre i Sinistri inseriti:

- » durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi o opposizioni alle sanzioni amministrative;
- » trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della Polizza, nel caso di controversie contrattuali;
- » durante il periodo di validità del Contratto di Assicurazione e che sono stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del Contratto.

La garanzia non opera nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione della Polizza, il Contraente ha già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.

Si considerano a tutti gli effetti come **unico Sinistro**:

- » vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- » indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo **Massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4. Denuncia del Sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve **immediatamente denunciare alla Compagnia** qualsiasi Sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, **chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta denuncietutalegale@verti.it**

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.

Se l'Assicurato non fornisce un nominativo, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.



5. Tutela Giudiziaria



Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, **puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**. Ricorda di comunicare a Verti il nominativo del Legale al momento della Denuncia del Sinistro.

5.5. Fornitura dei mezzi di prova e documenti necessari all'attivazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa **è tenuto a:**

- » informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro e a indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, a metterli a disposizione;
- » conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurando i documenti necessari.

5.6. Gestione del Sinistro

1. Ricevuta la Denuncia del Sinistro, la Compagnia ne assume la gestione stragiudiziale dello stesso avvalendosi anche di professionisti;
2. se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 5.4;
3. la garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, **se l'impugnazione presenta possibilità di successo**;
4. l'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia;
5. l'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con la Compagnia;
6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti;
7. **in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'arbitro decide secondo equità. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato.**

La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7. Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi. **Spettano invece alla Compagnia, se sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate in via transattiva o stragiudiziale.**

5.8. Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al Risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, **la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa Assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.**

In tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9. Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

- » sono prestate al **Proprietario, al Locatario** in base a un Contratto di noleggio/leasing, al **conducente autorizzato**, ai **trasportati**, per i casi assicurativi connessi al Veicolo indicato in Polizza;
- » vengono trasferite al nuovo Veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, **ferma la validità e la continuazione della Polizza**;
- » sono prestate al **Contraente-Assicurato**, inteso come persona fisica, del **coniuge** e dei **figli minori conviventi**, quando questi siano coinvolti in incidenti stradali, investe di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi Veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10. Prestazioni garantite

La Compagnia assume a proprio carico, **fino al Massimale per ogni Sinistro e senza limite per anno**, le spese descritte nel paragrafo 5.1 per:

- » sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni **connessi a Incidente stradale**. La garanzia è valida dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'Informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale);
- » il **recupero dei danni** a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura è valida solo per i danni per cui è esclusa la procedura di Risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni;
- » proporre **opposizione**, in ogni ordine e grado, **contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida** comminate in seguito a **Incidente stradale e connesse allo stesso**;
- » **controversie contrattuali** per sostenere interessi nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, **sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500**. In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso **avvenute entro 1 mese prima e fino a 1 mese dopo** dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo.



5. Tutela Giudiziaria

Tale prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. Auto.

- » l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito a Incidente stradale.

5.11. Esclusioni

La garanzia non è valida:

- » in materia fiscale e amministrativa;
- » per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di Vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- » per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione;
- » per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- » per fatti dolosi delle persone assicurate;
- » per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- » per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- » se il conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità o per una destinazione o un uso diversi da quanto indicato sulla carta di Circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C. auto, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modifiche;
- » nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti omissivi in caso di Incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo Codice della Strada);
- » per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- » nei casi di controversie con Verti;
- » in caso di Sinistro stradale gestito con la Procedura di Risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni;
- » per i soli danni a Cose in Sinistri avvenuti in Italia con Veicolo non identificato.



6. Assistenza stradale

La garanzia di questa sezione è operante solo se richiamata sulla scheda di Polizza a fronte del pagamento di un Premio aggiuntivo.

PREMESSA

Verti, per la gestione e liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza stradale si avvale di MAPFRE ASISTENCIA S.A., Compagnia di Assicurazione - Strada Trossi 66 - 13871 VERRONE (BI) definita con il marchio commerciale "MAWDY"

DEFINIZIONI

Qui di seguito si trovano alcune definizioni dei principali termini tecnici che compaiono in questa sezione

» Assicurato

Il conducente del Veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona, gli occupanti del Veicolo, purché come numero totale non superino quello indicato sul libretto di Circolazione del Veicolo assicurato

» Assistenza

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro

» Guasto

Danno subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti meccaniche/elettriche, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali

» Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma

» Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la Circolazione stradale – collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il Rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» Istituto di cura

Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e soggiorno, cliniche per cure dietologiche ed estetiche, gerontocomi e ospizi per anziani

» Struttura Organizzativa

Struttura di MAPFRE ASISTENCIA S.A. - Compagnia di Assicurazione – Strada Trossi, 66 – Verrone (BI), costituita da personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Tale struttura, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Verti, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e ad organizzare e erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza, con costi a carico di Verti

» Veicolo

Autovettura ad uso proprio (con esclusione dei Veicoli in locazione o a noleggio) destinata trasporto di persone, regolarmente assicurato con Verti con Polizza R.C. auto che sia

- a motore termico;
- ad alimentazione elettrica e rientrante in una delle seguenti categorie:

- BEV (Battery Electric Vehicle): Veicolo dotato esclusivamente di un motore elettrico alimentato a batteria ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna. Non richiede alcun combustibile fossile;

- EREV (Electric Range Extender Vehicle): Veicolo elettrico a batteria che include un motore ausiliario a combustione col solo scopo di ricaricare la batteria. Il Veicolo non è in grado di funzionare con il solo motore a combustione;

- FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle): Veicolo dotato unicamente di motore elettrico con elettricità generata da celle a combustibile idrogeno invece che da batterie.

» ad alimentazione ibrida e rientrante in una delle seguenti categorie:

- MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle): Veicolo dotato di motore termico supportato e potenziato da motore elettrico non dotato di funzionamento autonomo;

- HEV (Hybrid electric Vehicle): Veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo;

- PHEV (Plug In Hybrid Electric Vehicle): Veicolo dotato di motore termico affiancato da motore elettrico con possibilità di funzionamento autonomo ricaricabile tramite fonte di alimentazione esterna.

» Viaggio

Qualunque trasferimento dell'Assicurato in Italia (inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) a oltre 50 Km dalla sua Residenza o all'estero nei Paesi indicati nel paragrafo 6.4 Estensione territoriale.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

6.1 Oggetto

Verti garantisce le prestazioni di Assistenza stradale, in base al pacchetto di garanzie richiamato sulla scheda di Polizza, a favore dell'Assicurato.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla struttura organizzativa che erogherà le prestazioni, contattando il numero +39 0236617099

6.1.1 Soccorso Stradale

1. Officina mobile - Riparazioni sul posto

La riparazione sul posto è possibile in caso di Guasto, esaurimento della batteria del Veicolo a motore termico, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento, la Struttura organizzativa, valutata l'entità, il tipo di Sinistro e la possibilità di effettuare piccoli interventi di riparazione sul luogo del fermo che consentano al Veicolo di riprendere la marcia, verificherà la disponibilità di un'officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Se durante l'intervento l'officina mobile riscontra l'impossibilità di riparare il Veicolo, la Struttura Organizzativa procede a inviare un mezzo di soccorso per trainare il Veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla Prestazione "Traino". **La Compagnia tiene a proprio carico il costo del traino fino ad un massimo di € 160.**

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata



dal mezzo di soccorso. Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Compagnia fino al raggiungimento del Massimale sopra indicato se la riparazione avviene sul luogo di fermo, in caso di intervento di officina mobile, o presso la sede del soccorso stradale intervenuto, in caso di traino.

2. Traino

Il traino è previsto in caso di:

- » Guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, errato rifornimento, congelamento del carburante, smarrimento o rottura delle chiavi del Veicolo, esaurimento della batteria dei Veicoli a motore termico, blocco della serratura per Furto parziale o congelamento,
- » Incidente,
- » Incendio,
- » tentato Furto,
- » tentata Rapina.

Nei casi sopra elencati, Verti, tramite la Struttura Organizzativa e senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, provvede al traino del Veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina o carrozzeria più vicina al luogo dell'immobilizzo oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché questo si trovi entro 40 Km (andata e ritorno del mezzo di soccorso) di tragitto dal luogo del fermo del Veicolo.

In caso di chiusura del punto di assistenza di destinazione (ore notturne e giorni festivi) il trasporto è effettuato negli orari successivi di apertura e la struttura organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per un massimo di 72 ore.

Se l'immobilizzo avviene all'estero, il Veicolo è trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo.

In caso di trasporto del Veicolo, l'Assicurato viene messo in condizioni di sicurezza.

La Compagnia tiene a proprio carico il costo di traino fino ad un massimo di € 160 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato eventuali costi di manodopera e dei ricambi necessari al ripristino del Veicolo.

Per i soli casi di foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico, le spese di manodopera per il ripristino dello stesso restano a carico della Compagnia purché la riparazione sia avvenuta presso la sede del soccorso stradale intervenuto e comunque entro il Massimale sopra indicato.

3. Recupero del Veicolo fuori strada

Il recupero del Veicolo fuori strada è previsto in caso di:

- » Guasto, foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico
- » Incidente
- » Incendio.

Nei casi sopra elencati, se il Veicolo è fuoruscito dalla sede stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato sulla sede stradale. **La Compagnia tiene a proprio carico il costo per il recupero del mezzo, fino a un massimo di € 160 per Sinistro: l'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

Se il Veicolo ha subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada), le

spese per il recupero del Veicolo restano a carico dell'Assicurato.

6.1.2 Rientro dei passeggeri o proseguimento del Viaggio

In caso di:

- » Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Rapina, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato, a seguito dei quali il Veicolo rimane immobilizzato e il tempo per la sua riparazione è superiore a 32 ore, su conforme comunicazione fatta dall'officina/carrozzeria presso cui è in riparazione il mezzo (fanno fede i tempi della casa costruttrice)
- » oppure in caso di Furto o Rapina totali la Compagnia, tramite la Struttura organizzativa e con spese a proprio carico, fino a un massimo complessivo di € 520, si occupa del rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria Residenza oppure organizza il proseguimento del Viaggio fino alla destinazione originariamente programmata mettendo a loro disposizione:
 - un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica)
 - un Veicolo ad uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del Veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 cc., a chilometraggio illimitato, assicurato per la sola garanzia R.C. Auto. Tale Autovettura sarà fornita, in base alle disponibilità e con le modalità applicate dalla società di noleggio convenzionata e durante il normale orario di apertura della stessa (**servizio erogabile solo in Italia**).

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Franchigie relative alle Assicurazioni facoltative e ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del Contratto di noleggio.

Il Veicolo viene messo a disposizione alle condizioni di Assicurazione previste dalla Società di noleggio, la quale potrà richiedere all'Assicurato un deposito cauzionale tramite l'esibizione di una carta di credito valida.

Sono esclusi i danni da foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico.

6.1.3 Spese di albergo

Se, a causa di Guasto, errato rifornimento, Incidente, Incendio, Furto o Rapina tentati o totali, avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato, il Veicolo rimane immobilizzato sul posto e non può essere riparato in giornata e l'Assicurato desidera attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo e ne sostiene le spese di pernottamento e di prima colazione fino ad un massimo di 2 notti e con un massimo complessivo di € 160. Sono esclusi i danni da foratura, scoppio o squarcio dello pneumatico.

6.1.4 Recupero del Veicolo riparato

Se, a causa di Guasto, Incidente, Incendio, tentato Furto o tentata Rapina avvenuti a oltre 50 Km dal luogo di Residenza dell'Assicurato, il Veicolo rimane immobilizzato per oltre 32 ore su conforme comunicazione fatta dall'officina o dalla carrozzeria presso cui è in riparazione il Veicolo, e se la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, ha già provveduto a far



6. Assistenza stradale

rientrare l'Assicurato, la Compagnia mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (prima classe) o in aereo (classe economica) **fino ad un massimo di € 260 per andare a recuperare il Veicolo riparato.**

La prestazione è erogabile se il Veicolo è in grado di circolare regolarmente.

6.2 Obblighi dell'Assicurato per usufruire della prestazione

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve avvisare Verti ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. **Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo né l'erogazione di prestazioni qualora l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro** (fatta eccezione per i casi in cui l'Assicurato non riesce a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore): in caso di Sinistro, per ottenere la fornitura di Prestazioni di Assistenza, **l'Assicurato ha l'obbligo di contattare per telefono la Struttura Organizzativa al numero +39 0236617099**. L'Assicurato deve:

- » comunicare alla Struttura organizzativa le sue generalità complete, un recapito telefonico, un indirizzo, anche temporaneo, il numero di telefono del luogo di chiamata e deve specificare la Prestazione richiesta,
- » fornire ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni, su richiesta della Compagnia o della Struttura Organizzativa.

Possono, inoltre, essere richieste all'Assicurato ulteriori informazioni.

Una volta ricevute le informazioni sopra elencate, la Struttura Organizzativa verifica se il richiedente ha diritto alle Prestazioni e convalida il suo diritto ad usufruirne.

Se in un momento successivo emerge che la Prestazione è stata fornita a persona non Arente diritto, la Compagnia può recuperare i costi relativi da chi ha usufruito delle Prestazioni.

Se le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superano i Massimali previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, deve fornire garanzie di restituzione delle somme anticipate che siano ritenute sufficienti dalla Compagnia.

L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

6.3 Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:

1. La durata massima della copertura, per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della Polizza, è di 60 giorni.
2. **Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di:**
 - » gare automobilistiche e motociclistiche (incluse relative prove e allenamenti);

- » uso improprio cui l'Assicurato sottopone il Veicolo, rispetto a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione del Veicolo stesso;
- » stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o Vandalismo, scioperi;
- » terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- » fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- » dolo dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio, guida del Veicolo in stato di ebbrezza (con riferimento al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore nello stato dove si verifica il fatto) o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- » Vandalismo o, per le Prestazioni che prevedono espressamente l'accadimento in copertura, atti vandalici di massa e qualsiasi sconvolgimento della natura che coinvolgano una pluralità di Veicoli, ovvero eventi di carattere eccezionale e/o di particolare entità aventi caratteristiche di calamità naturale dichiarata dalle autorità competenti, (quali a titolo esemplificativo, terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate, straripamento di corsi d'acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti).

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

3. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4. **La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza, o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.**
5. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
6. I Massimali indicati per ogni Prestazione si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per Legge.
7. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade se l'Assicurato non contatta preventivamente la Struttura organizzativa al momento del Sinistro. Sono esclusi casi di forza maggiore, come, ad esempio, l'intervento delle forze dell'ordine).
8. **L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato sia prima che dopo il Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del Sinistro stesso.**



6. Assistenza stradale

9. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, se l'Assicurato gode di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, per polizze sottoscritte con alta Compagnia di Assicurazione, deve comunque avvisare del Sinistro ogni Compagnia assicuratrice, entro 3 giorni, pena la decadenza. Se l'Assicurato si rivolge anche a un'altra Compagnia, queste Prestazioni sono operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la Prestazione.
10. La copertura assicurativa non opera inoltre in caso di circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il Rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo. Pertanto, tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.
11. In generale, sarà esclusa dalla copertura qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati da una o più delle circostanze di seguito descritte:
 - » eventi la cui copertura presupponga che l'assicuratore sia tenuto ad effettuare qualsiasi prestazione o pagamento di qualsiasi natura, compreso il rimborso dei Premi, nella misura in cui tale prestazione o tale pagamento possano esporre l'assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni in virtù delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, delle leggi o dei regolamenti emanati dall'Unione Europea, dal Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America, o in virtù di qualsiasi altra disposizione ad oggi vigente o che possa essere emanata in futuro;
 - » eventi che si sono verificati in quei Paesi che risultano come non raccomandati dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o altri organismi simili, o che sono soggetti a embargo da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali, ed eventi che si sono verificati in eventuali conflitti o interventi nazionali o internazionali con l'uso della forza o della coercizione.
12. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni di Legge.

6.4 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per:

- » Italia (inclusa San Marino e Città del Vaticano);
- » Europa: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia – Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia (incluso Principato di Monaco), Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,

Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (zona europea), Ungheria.

6.5 VERTIAIUTA: servizio aggiuntivo di prenotazione di autoVeicolo in Italia

In caso di Guasto, Incidente, Incendio parziale o totale, Furto o Rapina tentati o totali del Veicolo assicurato, a seguito del quale viene erogata la Prestazione di Traino prevista al paragrafo 6.1.1 Soccorso stradale, l'Assicurato o il Contraente possono usufruire di un servizio di prenotazione di un autoVeicolo sostitutivo a tariffe agevolate, erogato dalla Struttura organizzativa di MAPFRE ASISTENCIA.

I costi di noleggio dell'autoVeicolo e tutte le spese correlate rimangono a carico dell'Assicurato.

MAPFRE ASISTENCIA è responsabile dell'erogazione del servizio di prenotazione dell'autoVeicolo sostitutivo. L'autoVeicolo in sostituzione (adibito a uso privato, senza autista, di cilindrata pari a quella del Veicolo assicurato, con il massimo di 1.600cc, a chilometraggio illimitato) viene messo a disposizione:

- » tramite le società di autonoleggio convenzionate
- » presso le stazioni di noleggio di dette società
- » in relazione agli orari di apertura delle stesse
- » secondo le disponibilità locali e alle condizioni previste nella convenzione tra MAPFRE ASISTENCIA e le società di autonoleggio.

Su richiesta della società di noleggio viene richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale.

Se l'Assicurato non ha una carta di credito e/o un documento di identità valido oppure se l'utilizzatore del Veicolo assicurato ha meno di 21 anni, potrebbe essere difficoltoso individuare una società di Autonoleggio disponibile a erogare il servizio.



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus



Come funziona la formula del Bonus Malus per l'assegnazione della Classe di merito?

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente in assenza o presenza di Sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di Sinistri, Verti applica alla tariffa della garanzia R.C. Auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2-1	-5,27%
3-2	-4,84%
4-3	-3,95%
5-4	-3,88%
6-5	-4,12%
7-6	-5,32%
8-7	-5,32%
9-8	-5,33%
10-9	-5,12%
11-10	-5,49%
12-11	-7,73%
13-12	-12,07%
14-13	-14,03%
15-14	-16,08%
16-15	-15,69%
17-16	-17,19%
18-17	-17,22%



Cos'è il Periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della Classe di merito CU.

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della Polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla **prima iniziano 60 giorni prima della decorrenza della Polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.**

In ogni caso, la Compagnia comunica, tramite la Procedura di riciclo dei Sinistri tardivi, i pagamenti di Sinistri avvenuti al di fuori del Periodo di osservazione per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di Sinistri, le variazioni in diminuzione del Premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella Polizza. A tal fine

si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella relativa.

All'atto della stipula della Polizza, la Classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la Banca dati degli Attestati di Rischio, fermo restando il diritto della compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della Polizza, se l'Attestato di Rischio non risulta presente nella Banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, la Compagnia rende disponibile l'Attestato di Rischio mediante:

- » Area Riservata collegandosi al sito www.telepassassicura.com con possibilità di consultazione e scarico;
- » posta elettronica;
- » assistenza: Servizio Clienti di Telepass Assicura dall'Italia al numero +39 06 89 416 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'estero al +39 06 894 16 300.

Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestazione dello stato del Rischio anche tramite e-mail. In tal caso la Compagnia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l'Attestazione dello stato del Rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il Periodo di osservazione.

L'Attestazione non può essere rilasciata se il Contratto ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione.

La Compagnia si impegna, inoltre, senza costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla Classe CU.



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

	Situazione del Veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1	Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del Contratto	Classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante la cessione del Contratto - Eventuale Certificato di Residenza - Eventuale dichiarazione sostitutiva di non aver circolato dopo i 15 gg. successivi alla scadenza, o dopo la cessione, o dopo l'immatricolazione o dopo la voltura
2	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. “Legge Bersani”)	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della medesima tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale Certificato di Residenza - Eventuale Certificato di “Stato di famiglia” - Eventuale carta o Certificato di Circolazione dal quale si usufruisce la classe più favorevole
3	Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, di diversa tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo di diversa tipologia (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale Certificato di Residenza - Eventuale Certificato di “Stato di famiglia” - Eventuale carta o Certificato di Circolazione del Veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
4	Provenienza da Attestato di Rischio riferito a Contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	Provenienza da Attestato di Rischio riferito a Contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza Sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” - Eventuale carta o Certificato di Circolazione del Veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
5	Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato di Rischio scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del Libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto
6	Veicolo già assicurato con Attestazione dello stato di Rischio scaduta da oltre 5 anni	Classe CU 14 se la classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio è inferiore alla classe CU 14 oppure classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio se superiore alla classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiaraione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

7	Veicolo oggetto di Furto da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato del Rischio relativa alla precedente Assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto - Copia della denuncia di Furto
8	Veicolo precedentemente assicurato con Contratto temporaneo scaduto	Classe CU risultante dal Contratto temporaneo oppure classe CU 14 nel caso in cui, nel Contratto, non sia indicata la classe CU di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto - per contratti temporanei scaduti da meno di 18 mesi copia della Polizza temporanea
9	Attestazione dello stato del Rischio indicante targa diversa da quella del Veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto
10	Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Classe CU risultante dall'applicazione dei criteri di conversione della CU	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza Contratto
11	Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un Contratto di leasing o di noleggio a lungo termine	Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto - Certificato di Residenza
12	Veicolo assicurato con un'altra compagnia di Assicurazione a cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Amministrativa Coatta	Classe CU risultante dall'Attestazione dello stato del Rischio, oppure Classe CU risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe CU - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza
13	Mancanza della documentazione necessaria	Classe CU 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti	
14	Mutamento di titolarità del Veicolo che comporti passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà
15	Trasferimento di proprietà di un Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al cedente la proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Attestazione dello Stato di famiglia



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

16	Veicolo precedentemente dato in conto vendita (risultato poi invenduto), la cui CU è stata trasferita su altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto	Classe CU risultante dall'ultima Attestazione dello stato di Rischio antecedente alla consegna in conto vendita	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Documentazione comprovante la consegna in conto vendita - Documentazione comprovante l'invenduto
17	Acquisto di nuovo Veicolo da parte di soggetto che risulti essere il conducente abituale di un Veicolo intestato a portatore di handicap, le cui generalità siano registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla precedente Assicurazione e relativo al Veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Copia del libretto/carta di Circolazione del Veicolo già assicurato dal quale si evidenzino le generalità del conducente abituale
18	Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto convivente con il de-cuius al momento del decesso	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al de-cuius	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Certificato di morte - Certificato di Residenza storico
19	Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto non convivente con il de-cuius al momento del decesso – applicazione di quanto disposto dal comma 4bis dell'art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato dalla precedente Assicurazione e relativo al Veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio del Veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di Residenza - Eventuale Certificato di "Stato di famiglia"
20	Trasferimento di proprietà di un Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione in capo al cedente la proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale
21	Veicolo intestato a persona giuridica, la cui proprietà viene mutata a seguito di trasferimento di proprietà conseguente a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale - Eventuale documentazione comprovante la trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
22	Mutamento della classificazione del Veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992	Classe CU risultante dalla Attestazione dello stato di Rischio relativa alla precedente Assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del Rischio (se non presente in Banca dati) - Copia del libretto/carta di Circolazione con evidenza del mutamento di classificazione



Quale documento viene utilizzato per determinare la Classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della Classe di merito è l'**Attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la Classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'Attestato di Rischio per:

- » determinare una Classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza Sinistri con responsabilità principale;
- » considerare tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la Classe di assegnazione.

Importante: nella tabella della sinistrosità pgressa, presente nell'Attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (Veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza Sinistri.

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la Polizza è assegnata alla Classe di merito di pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati dalla Compagnia per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del Veicolo assicurato.

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei Sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- » i contratti di Assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus;
- » nell'Attestato di Rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi Sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del Veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di Risarcimento di danni, anche parziale, la Polizza è considerata immune da Sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento.

Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il Contratto sia privo di Sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi 5 anni potrà richiedere l'applicazione della Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un Contratto in corso di validità di un ulteriore Veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al Veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

La Classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli Attestati di Rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. Auto.

Come previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'Attestato di Rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente dalla Compagnia dalla Banca dati elettronica degli attestati.

L'Attestato di Rischio non può essere rilasciato se la Polizza ha avuto durata inferiore al Periodo di osservazione (anche per mancato pagamento di una o più rate di Premio).

Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della Polizza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo Attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del Rischio del Veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica Circolazione) o Furto del Veicolo assicurato;
- » risoluzione della Polizza a seguito di sospensione senza riattivazione;
- » mancato rinnovo della Polizza per mancato utilizzo del Veicolo.



Allegato 1 – Disciplina del Bonus Malus

Criteri di attribuzione della Classe di merito CU

Classe di merito	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18



Allegato 2 – Modifiche alla Polizza

Se hai bisogno di modificare la tua Polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- » inviare una mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com
- » chiamare il Servizio di Contact Center dall'Italia al numero +39 06 894 16 360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'estero al +39 06 894 16 300
- » per la sola sospensione e riattivazione, il Cliente potrà anche fare richiesta accedendo online alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com

	Tipo di modifica	Documentazione da inviare
1	Sostituzione con un altro Veicolo	1) Libretto o Documento unico di Circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo Veicolo; 2) Certificato di Residenza delle persone presenti nella Polizza; 3) Appendice di Polizza firmata.
2	Sospensione delle garanzie in corso di Polizza	1) Richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato e la Carta Verde; 2) Autorizzazione della Società vincolataria , se il Contratto è gravato da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
3	Riattivazione delle garanzie	Contattare il Servizio Clienti della Compagnia al numero +39 06 8941 6360 (costo della chiamata sulla base del piano tariffario del chiamante) o dall'Estero +39 06 8947 63000 comunicando la nuova data di riattivazione
4	Trasferimento di proprietà con cessione di Polizza	1) Richiesta di cessione di Contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde; 2) copia del Libretto o Documento unico di Circolazione del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. Il modulo con la richiesta di cessione di Contratto può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
5	Trasferimento di proprietà senza cessione di Polizza	1) copia del Libretto o Documento unico di Circolazione del Veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
6	Risoluzione della Polizza per cessazione del Rischio	1) Richiesta di risoluzione della Polizza , corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde; 2) Atto comprovante l'Alienazione del Veicolo . In particolare, per: » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà; » esportazione definitiva, cessazione della pubblica Circolazione del Veicolo: Attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di Circolazione e delle targhe; » demolizione: Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un conCessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del Veicolo. Per la richiesta di risoluzione del Contratto, scarica il modulo dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
7	Risoluzione della Polizza per Furto o per Appropriazione indebita	1) Copia della Denuncia di Furto o per Appropriazione indebita presentata all'Autorità competente.
8	Risoluzione consensuale della Polizza	1) Richiesta di risoluzione del Contratto ; 2) Dichiarazione di aver distrutto il Certificato di Assicurazione la Carta Verde ; 3) Dichiarazione di non aver avuto Sinistri , di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della Polizza.



Allegato 3 – Sintesi Massimali, Scoperti e Franchigie

GARANZIA		MASSIMALE/ SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO e Minimo/FRANCHIGIA
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO		€ 10.000.000 per danni a persone e danni a cose	==
DANNI AL VEICOLO	FURTO E INCENDIO	Valore del Veicolo	Scoperto 20% e Minimo € 300
	CRISTALLI	€ 500 per anno assicurativo	Qualora la riparazione avvenga presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie: - Riparazione Franchigia € 0 - Sostituzione Franchigia € 100 Qualora la riparazione non venga effettuata presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie: - Riparazione: Franchigia € 50 - Sostituzione: Franchigia € 200
INFORTUNI DEL CONDUCENTE		Morte e Invalidità permanente € 50.000 Se al momento del Sinistro il Conducente non indossa i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile in caso di morte o Invalidità permanente è pari al 70% dell'intera Somma assicurata. Rimborso spese di cura € 750	Franchigia: 5%, ridotta al 3% se il Conducente utilizza presidi di sicurezza obbligatori al momento del Sinistro.
TUTELA LEGALE		€ 15.000 per Sinistro	==
ASSISTENZA STRADALE		€ 160 per le prestazioni di Officina Mobile, Traino, Recupero del Veicolo fuori strada, Spese di albergo (max 2 notti). € 520 per il rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio. € 260 per il recupero del Veicolo riparato.	==